

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Okno-Pol sp. z o.o. (società a responsabilità limitata)

1. Disposizioni generali

- 1.1. Condizioni Generali del Contratto (di seguito denominati CGC) determinano in particolare le regole della stipulazione e della realizzazione dei contratti, in particolare i contratti di vendita, fornitura e prestazione di servizi (tra l'altro dell'installazione) tra Okno-Pol Sp. z o.o., con sede legale a Mników, 32-084 Morawica, Mników 402a, NIP: 677-22-40-397, REGON: 356889555, Tribunale Rionale per Cracovia Śródmieście, XII Sezione Economica del Nazionale Registro Giudiziario, KRS: 0000221847, capitale sociale PLN 250,000 (di seguito denominata Venditore) e un'entità che acquista beni o servizi (ad es. installazione) dal Venditore, che non è un consumatore e una persona fisica, che conclude un contratto direttamente collegato alla propria attività commerciale, che non è di natura professionale per lui ai sensi del Codice Civile (di seguito denominato Acquirente).
- 1.2. I termini contrattuali proposti dal Venditore (anche nei CGC), fatti salvi i tre paragrafi seguenti, possono essere accettati dall'Acquirente solo senza riserve. Eventuali riserve non espressamente accettate dal Venditore (per espressamente accettate si intende che il Venditore abbia dichiarato per iscritto o elettronicamente di accettare le riserve elencate) non saranno considerate efficaci; se il Venditore si impegna ad eseguire il contratto, questo sarà eseguito alle condizioni proposte o accettate dal Venditore, con esclusione delle riserve del Acquirente non accettate dal Venditore); l'adesione del Venditore all'esecuzione di qualsiasi azione prima della conclusione del contratto non sarà considerata come un acconsentimento alle condizioni determinate dall'Acquirente.
- 1.3. Il Venditore e l'Acquirente (di seguito congiuntamente denominati le Parti) possono concordare espressamente in un determinato contratto stipulato dalle Parti (in forma scritta o elettronica, a pena di nullità) che le CGC non si applichino al contratto in questione in toto o in una specifica parte, oppure che singole disposizioni delle CGC siano modificate ai fini del rispettivo accordo. Le modifiche o le esclusioni delle CGC si applicano solo al contratto, nel quale sono espressamente indicate; nell'ambito non modificato dalle parti contraenti, si applicano le CGC nel tenore del presente documento.
- 1.4. Eventuali termini e condizioni di esecuzione del contratto contenuti nei documenti dell'Acquirente (ad esempio, condizioni generali di acquisto/ordini, ordini di acquisto, conferme utilizzate dall'Acquirente, ecc.) che siano in contrasto o vadano oltre le disposizioni del contratto (in particolare le disposizioni delle CGC) proposte dal Venditore o le riserve accettate dal Venditore saranno nulle e non saranno vincolanti per il Venditore.
- 1.5. L'assenza di un'espressa obiezione da parte del Venditore a condizioni contrattuali diverse da quelle specificate dal Venditore, così come l'effettiva consegna della merce o l'esecuzione del servizio da parte del Venditore, non potranno in alcun caso essere interpretate come accettazione di condizioni contrattuali diverse da quelle proposte o accettate dal Venditore (l'accettazione tacita di eventuali condizioni contrattuali proposte dall'Acquirente non ha luogo; per poter ritenere che il Venditore abbia accettato le condizioni proposte dall'Acquirente, il Venditore deve elencare le condizioni che accetta e sotto di esse scrivere espressamente che le accetta).
- 1.6. Se l'Acquirente accetta le CGC, si riterrà che ne abbia accettato l'applicazione anche per tutti i futuri accordi conclusi tra il Venditore e l'Acquirente, fino a quando non saranno modificate o revocate dal Venditore; le CGC costituiranno parte integrante di qualsiasi accordo concluso tra le Parti (compreso qualsiasi accordo futuro), anche quando non sono esplicitamente richiamate - la presunzione della validità delle CGC in tutti gli accordi conclusi dalle Parti; le CGC sono parte integrante, in particolare, di ogni preventivo o offerta del Venditore e di ogni Conferma d'Ordine emessa dal Venditore.
- 1.7. Le disposizioni dei CGC sostituiscono, nella misura massima consentita dalla legge, le norme di legge generalmente applicabili.
- 1.8. Il Venditore si riserva il diritto di modificare le CGC in qualsiasi momento. La modifica delle CGC non si applica ai contratti già conclusi. Al contratto si applicano le CGC valide al momento della conclusione del contratto.
- 1.9. Il mancato esercizio da parte del Venditore di qualsiasi diritto derivante da una violazione dei termini e delle condizioni contrattuali (comprese le CGC) da parte dell'Acquirente non potrà essere interpretato come una rinuncia a tale diritto.
- 1.10. Le disposizioni dei CGC non escludono o limitano in alcun modo i diritti e le rivendicazioni del Venditore nei confronti dell'Acquirente che possono derivare dalla legge, in particolare il diritto di chiedere il risarcimento dei danni ai sensi delle norme generali.
- 1.11. Il Venditore si riserva il diritto di rendere disponibili le CGC sul proprio sito web. L'indirizzo esatto delle CGC sul sito web del Venditore può essere contenuto, tra l'altro, nell'offerta o nel preventivo del Venditore o nella Conferma d'Ordine. L'Acquirente può in qualsiasi momento richiamare i CGC dal sito web del Venditore e registrarli tramite un sistema di comunicazione dati. Il Venditore può inviare all'Acquirente un link ai CGC o consegnare i CGC all'Acquirente via e-mail in formato PDF (Portable Document Format).
- 1.12. L'acquirente dichiara di acquistare la merce per scopi direttamente connessi alla propria attività commerciale e professionale.
- 1.13. Con la stipula di qualsiasi contratto - a meno che le Parti non abbiano espressamente concordato diversamente - l'Acquirente conferma di aver precedentemente letto le CGC e di accettarne tutte le disposizioni.

2. Conclusione del contratto

2.1. Introduzione

- a. Un preventivo o un'offerta possono essere preparati dal Venditore sulla base, tra l'altro, delle informazioni ricevute dall'Acquirente (ad esempio, in merito a dimensioni e parametri), di documenti (ad esempio, schizzi), di una visita in loco e di altri accordi tra le Parti.
- b. Le informazioni relative in particolare alle dimensioni, al peso, alle specifiche, alla funzionalità, ai parametri tecnici, all'usabilità, all'estetica, ai tassi di conversione e alla qualità, nonché le illustrazioni, le descrizioni, i disegni, le foto e le altre informazioni contenute o allegate ai materiali o ai documenti che non costituiscono l'offerta commerciale del Venditore, hanno carattere puramente informativo e diventano vincolanti solo se espressamente confermate come vincolanti per le parti (per iscritto dal Venditore, a pena di nullità), emesse su richiesta dell'Acquirente e inviate per iscritto, prima della conclusione del contratto.

2.2. Preventivazione

- a. Il Venditore si riserva il diritto di preparare per l'Acquirente, tra l'altro sulla base della richiesta dell'Acquirente, un'offerta (che non costituisce un'offerta ai sensi del Codice Civile), di cui i CGC sono parte integrante. Se il Venditore riceve una richiesta dall'Acquirente via e-mail, il Venditore si riserva il diritto di preparare un'offerta per l'Acquirente e di inserirla nel Sistema ePAM (per l'Acquirente che ha accesso all'ePAM), o di inviarla via e-mail.
- b. Prima di effettuare un ordine di merci (un ordine effettuato sulla base di un'offerta ricevuta dal Venditore), l'Acquirente è tenuto a verificare la conformità delle informazioni contenute nell'offerta del Venditore con la sua richiesta, i requisiti per l'immissione delle merci sul mercato e la conformità del tipo di merci con l'uso previsto (tra l'altro, (compreso il fatto che la merce disponga di tutti i certificati, gli standard, le approvazioni, ecc. necessari all'Acquirente) e a notificare al Venditore le irregolarità, le osservazioni e i requisiti riscontrati via e-mail (pena la perdita del diritto di farvi riferimento in futuro, indipendentemente dal titolo giuridico del reclamo e di far valere eventuali pretese nei confronti del Venditore basate su di essi). Dopo aver ricevuto dall'Acquirente informazioni sulle irregolarità, osservazioni e requisiti, il Venditore avrà il diritto di preparare una nuova offerta oppure rinunciare all'elaborazione di essa.
- c. L'Acquirente può inoltrare un ordine (un'offerta per la conclusione di un contratto) al Venditore, in forma scritta, elettronica o documentale (ad es. via e-mail o nel Sistema ePAM). I CGC saranno parte integrante di qualsiasi ordine effettuato dall'Acquirente, anche se non espressamente richiamati nell'ordine.
- d. L'ordine (offerta di acquisto) inviato al Venditore dall'Acquirente deve contenere, tra l'altro:
 - Dati dell'Acquirente,
 - il numero di preventivo del venditore (se presente),
 - il nome e il numero della merce ordinata (determinato secondo gli standard del Venditore),
 - la quantità della merce ordinata espressa nelle unità di misura in vigore presso il Venditore,
 - colore e altre caratteristiche della merce, qualora il preventivo del Venditore consenta di specificarle solo al momento dell'ordine,
 - il luogo e la modalità di consegna della merce richiesta e della fattura IVA,
 - la data di consegna richiesta,
 - Partita IVA e partita IVA-UE (nel caso di clienti stranieri),
 - la persona o le persone autorizzate al ritiro della merce,
 - i dati di contatto della persona che coordina l'ordine da parte dell'Acquirente,
- e. Se il Venditore accetta l'ordine (offerta) dell'Acquirente, il Venditore invierà all'Acquirente una comunicazione di accettazione dell'ordine (nota come Conferma d'ordine), in forma scritta, elettronica o documentale, entro il termine specificato dal Venditore.
- f. L'invio di un ordine (basato sull'offerta del Venditore) da parte dell'Acquirente non vincolerà il Venditore e il mancato invio della Conferma d'ordine all'Acquirente non costituirà una "tacita accettazione dell'ordine", a meno che il Venditore non proceda all'esecuzione dell'ordine entro 10 giorni lavorativi (a partire dal ricevimento dell'ordine da parte del Venditore) e ne informi l'Acquirente entro tale termine (la data di invio delle informazioni all'Acquirente sarà determinante).
- g. Il Venditore si riserva il diritto di non comunicare all'acquirente i motivi della mancata accettazione dell'ordine.
- h. La data di consegna della merce indicata dal Venditore è approssimativa e può essere prorogata, per cui il Venditore non sarà responsabile.

2.3. Offerta

- a. Il Venditore si riserva il diritto di preparare all'Acquirente, sulla base della sua richiesta, un'offerta di vendita della merce. L'offerta può essere inviata, ad esempio, via e-mail, oppure inserita dal Venditore nel Sistema ePAM (per gli Acquirenti che hanno accesso all'ePAM) e accettata dall'Acquirente nel Sistema ePAM o via e-mail (a condizione che l'Acquirente abbia ricevuto l'offerta via e-mail).
- b. Le informazioni contenute, in particolare, in guide, listini prezzi, opuscoli, campioni, cataloghi, cartelle, annunci pubblicitari, nonché nel sito web e in altri materiali del Venditore non costituiscono un'offerta ai sensi del Codice Civile.
- c. Nel caso di un ordine effettuato dall'Acquirente sulla base dell'offerta del Venditore (se questa è stata fatta espressamente all'Acquirente), l'Acquirente è tenuto a indicare nell'ordine, tra le altre cose:
 - numero di offerta,
 - la data in cui è stata fatta l'offerta,
 - il prezzo della merce ordinata indicato nell'offerta,
 - la quantità di merce ordinata, espressa nelle unità di misura in vigore presso il Venditore,
 - colore e altre caratteristiche della merce, qualora l'offerta del Venditore consenta di specificarle solo al momento dell'ordine,
 - il luogo e la modalità di consegna della merce richiesta e della fattura IVA,
 - la data di consegna richiesta,
 - la persona o le persone autorizzate a ricevere la merce,

- Partita IVA e partita IVA-UE (nel caso di clienti stranieri).
- d. Non è richiesto l'invio della Conferma d'Ordine da parte del Venditore all'Acquirente, se l'ordine dell'Acquirente (ricevuto dal Venditore) viene effettuato sulla base di un'offerta presentata all'Acquirente dal Venditore, e nell'ordine l'Acquirente non ha introdotto alcuna riserva all'offerta (termini e condizioni diversi da quelli specificati nell'offerta - la conclusione del contratto si basa quindi sui termini e sulle condizioni specificati nell'offerta del Venditore, al momento della ricezione dell'ordine da parte del Venditore); qualsiasi modifica da parte dell'Acquirente ai termini e alle condizioni presentati nell'offerta del Venditore nell'ordine sarà considerata un rifiuto dell'offerta del Venditore e la presentazione da parte dell'Acquirente di una nuova offerta di acquisto (le CGC sono parte integrante delle offerte dell'Acquirente, anche se non esplicitamente menzionate in esse).
- e. Ordine
- L'ordine dell'Acquirente deve essere firmato con il nome e cognome della persona o delle persone che effettuano l'ordine per conto dell'Acquirente, che hanno il diritto di rappresentare l'Acquirente e di stipulare contratti per suo conto. L'Acquirente dovrà inoltre apporre il timbro della società dell'Acquirente sull'ordine presentato per iscritto. Nel caso del Sistema ePAM, l'ordine viene firmato con un login e una password appropriati. La conferma dell'inoltro dell'ordine da parte della/e persona/e autorizzata/e a rappresentare l'Acquirente è fornita anche dal pagamento di un anticipo da parte dell'Acquirente.
 - Il Venditore ha il diritto di chiedere all'Acquirente di confermare l'autorità della/e persona/e che effettua l'ordine, in nome e per conto dell'Acquirente, di effettuare l'ordine; se l'Acquirente non conferma l'autorità della/e persona/e, entro 3 giorni dalla data di invio della richiesta, il Venditore può ritenere che l'Acquirente non confermi l'ordine effettuato.
 - Qualora l'Acquirente non abbia indicato al Venditore le persone autorizzate a rappresentare l'Acquirente, in particolare per quanto riguarda: l'effettuazione di ordini, il ritiro della merce, delle fatture e per la firma dei documenti che confermano il ricevimento della merce, si presume che qualsiasi persona che firmi i suddetti documenti presso la sede legale dell'Acquirente o in un luogo indicato dall'Acquirente o che invii dichiarazioni e documenti per conto dell'Acquirente (in particolare da una e-mail aziendale) sia considerato un rappresentante debitamente autorizzato dell'Acquirente.

2.5. Modifica delle condizioni dell'ordine dell'Acquirente

- a. Se l'Acquirente ha trasmesso al Venditore un ordine con riserva (modificando, ad esempio, i termini del preventivo o dell'offerta), il Venditore nella risposta può:
- confermare alcune o tutte le obiezioni dell'acquirente o
 - apportare ulteriori modifiche ai termini contrattuali, in particolare per quanto riguarda i tempi di consegna e il prezzo. L'Acquirente è vincolato dal contenuto delle modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali (apportate dal Venditore) e dall'ambito delle riserve accettate dal Venditore (inviate all'Acquirente dal Venditore in forma scritta, elettronica o documentale) - e dai restanti termini e condizioni originali del preventivo o dell'offerta del Venditore, comprese le CGC, a meno che l'Acquirente non presenti immediatamente, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi (a partire dal momento in cui il Venditore invia le modifiche o le conferme all'Acquirente), i suoi eventuali commenti alle modifiche o alle conferme del Venditore (la data di ricezione dei commenti da parte del Venditore sarà decisiva.); l'Acquirente avrà diritto all'approvazione preventiva delle modifiche o delle obiezioni del Venditore. Se l'Acquirente commenta le modifiche o le conferme del Venditore, ciò equivale all'annullamento dell'ordine dell'Acquirente (anche le modifiche e le conferme del Venditore saranno annullate) e all'inoltro di un nuovo ordine; la procedura di cui al presente paragrafo dovrà quindi essere ripetuta. L'Acquirente dovrà rimborsare al Venditore i costi indicati dal Venditore relativi all'ordine annullato dall'Acquirente.

2.6. Ora della stipulazione del contratto

- a. Il contratto viene stipulato al primo momento in cui avviene:
- l'invio di una Conferma d'Ordine (il contratto si conclude solo alle condizioni indicate nella Conferma d'Ordine) da parte del Venditore (da non confondere con la conferma di ricezione del messaggio d'ordine) in risposta all'ordine dell'Acquirente, oppure
 - la scadenza del termine entro il quale l'Acquirente può presentare le proprie osservazioni entro 2 giorni lavorativi (come specificato nel paragrafo "Modifica dei termini e delle condizioni dell'ordine dell'Acquirente") o l'approvazione preventiva delle modifiche o delle obiezioni del Venditore (la data di ricezione dell'approvazione del Venditore è determinante), oppure
 - il ricevimento da parte del Venditore di un ordine basato sull'offerta del Venditore (a condizione che l'ordine dell'Acquirente non modifichi in alcun modo l'offerta del Venditore), oppure
 - l'inizio della realizzazione da parte del Venditore dell'ordine (entro 10 giorni lavorativi in conformità al comma 2.2.f), oppure
 - la firma del contratto da parte delle Parti.

2.7. Modifica delle condizioni contrattuali, risoluzione del contratto

- a. In caso di circostanze che giustifichino, a giudizio del Venditore, una modifica dei termini e delle condizioni stabiliti nel contratto, e che riguardino in particolare la parte tecnica, la qualità, la logistica o l'ambito del contratto, il Venditore si riserva il diritto, sulla base di un accordo separato tra le Parti (concluso per iscritto o per via elettronica) - che specifichi in particolare un compenso aggiuntivo e una nuova data di completamento del contratto - di attuare il contratto modificato.
- b. Se l'Acquirente non accetta per iscritto o per via elettronica (entro il termine indicato dal Venditore, non inferiore a 2 giorni lavorativi a partire dalla comunicazione dell'informazione all'Acquirente; il momento della ricezione dell'accordo da parte del Venditore sarà decisivo) la proposta del Venditore di modificare i termini e le condizioni dell'accordo nella misura

indicata dal Venditore, quest'ultimo avrà il diritto di recedere dall'accordo (senza incorrere in alcuna responsabilità a causa della risoluzione dell'accordo), entro 30 giorni dal decorso del termine per il consenso dell'Acquirente. Se l'Acquirente non reagisce (entro un limite di tempo stabilito dal Venditore, a partire dalla fornitura di informazioni all'Acquirente; il momento del ricevimento del consenso da parte del Venditore sarà decisivo) a una proposta di modifica dei termini e delle condizioni del contratto nella misura specificata dal Venditore, quest'ultimo avrà il diritto di ritenere che l'Acquirente abbia accettato i nuovi termini e le nuove condizioni proposti dal Venditore (accettazione tacita dei termini e delle condizioni modificati da parte dell'Acquirente).

3. Liquidazione

3.1. Prezzo dei beni

- a. Se non diversamente concordato, il prezzo dei beni indicato dal Venditore è un prezzo netto a cui verrà aggiunta l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) (se applicabile) all'aliquota applicabile alla data della fattura.
- b. Al prezzo della merce, a meno che le Parti non abbiano concordato diversamente di comune accordo, dovranno essere aggiunti tutti i costi aggiuntivi relativi all'accordo concluso tra le Parti, come indicato dal Venditore (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'imballaggio, l'immagazzinamento, la consegna [se del caso] o il montaggio della merce [se del caso]), per l'importo indicato dal Venditore.
- c. Se le Parti hanno concordato nel contratto che il Venditore è responsabile della consegna della merce nel luogo specificato nel contratto, lo scarico della merce sarà effettuato dall'Acquirente (a proprie spese e rischio).
- d. Il prezzo indicato nell'offerta del Venditore (se tale offerta è stata espressamente formulata dal Venditore) è vincolante per il periodo indicato nell'offerta (se il periodo di validità dell'offerta non è indicato, si presume che l'offerta sia valida per 3 [tre] giorni dalla data di emissione dell'offerta da parte del Venditore), fatte salve le altre disposizioni del contratto, comprese le CGC. L'offerta scadrà prima della fine del periodo di validità indicato in caso, ad esempio, di esaurimento anticipato delle scorte del Venditore presso il magazzino del Venditore o presso il fornitore del Venditore.
- e. Venditore si riserva il diritto di aumentare il prezzo della merce su ogni tappa della realizzazione del contratto, nel caso del verificarsi del motivo o dei motivi dell'aumento del prezzo tali che, per es. aumento delle tassi doganali, introduzione di altri carichi pubblici o legali (tra l'altro introduzione di nuove tassi / pagamenti / contributi oppure l'aumento di questi ormai esistenti, aumento dello stipendio minimo, introduzione delle procedure legate al rischio dei virus, tra l'altro SARS-CoV-2 coronavirus), un ritardo nell'esecuzione del contratto per ragioni al di fuori del controllo del Venditore, una variazione del tasso di cambio della valuta (di oltre il 5% rispetto alla data di conclusione del contratto, assumendo per il calcolo il tasso di cambio medio pubblicato dalla Banca Nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski); l'aumento del prezzo si verifica per un valore superiore al 5%), l'aumento dei costi di produzione, l'aumento del prezzo delle materie prime/componenti/beni forniti dai fornitori del Venditore necessari al Venditore per l'esecuzione del contratto (per un valore superiore al 5% rispetto al prezzo alla data di conclusione del contratto; l'aumento del prezzo si verifica per un valore superiore al 5%); l'aumento del prezzo dei beni si verificherà per il valore indicato dal Venditore (in base al motivo dell'aumento del prezzo), l'Acquirente sarà vincolato al nuovo prezzo più elevato. Il Venditore informerà l'Acquirente della modifica del prezzo.

3.2. Termini di pagamento

- a. L'Acquirente è tenuto a pagare il prezzo della merce e qualsiasi altro obbligo finanziario in qualsiasi modo derivante da/ relativo al/i contratto/i sul conto bancario indicato dal Venditore, ad esempio nel contratto o nella fattura.
- b. Se non diversamente specificato dalle Parti nell'accordo, il pagamento di cui al paragrafo precedente dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Venditore (pena l'astensione del Venditore dall'esecuzione di alcuni o di tutti gli accordi o il recesso da parte del Venditore da alcuni o da tutti gli accordi con effetto immediato per colpa dell'Acquirente, senza che ciò comporti alcuna responsabilità del Venditore a questo titolo) prima che la merce venga consegnata all'Acquirente / la merce venga trasportata (se il Venditore è responsabile dell'organizzazione del trasporto della merce).
- c. Il pagamento della fattura del Venditore sarà effettuato senza compensazione di crediti reciproci, a meno che il Venditore (per iscritto o elettronicamente, a pena di nullità) non abbia dato il proprio previo consenso.
- d. Il Venditore è autorizzato a eseguire il contratto in più fasi e a emettere fatture per le singole fasi, che l'Acquirente si impegna a pagare entro il termine stabilito dal venditore.
- e. La data di pagamento sarà la data di accredito dei fondi sul conto bancario del Venditore.
- f. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'Acquirente, il Venditore avrà il diritto di applicare gli interessi legali.
- g. Il Venditore si riserva il diritto, previo avviso all'Acquirente e fissazione di un termine supplementare per il pagamento, di fissare nuove date per il pagamento all'Acquirente a titolo di alcuni o di tutti i contratti nel caso in cui l'Acquirente sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi obbligazione, a qualsiasi titolo, derivante da qualsiasi contratto.
- h. L'Acquirente accetta che il Venditore possa emettere fatture IVA, duplicati di fatture IVA e correzioni di fatture IVA sotto forma di file PDF e inviarli all'Acquirente per e-mail o per posta. L'Acquirente dichiara di voler ricevere tutti i documenti che gli vengono inviati per via elettronica.
- i. Eventuali obiezioni, osservazioni o reclami da parte dell'Acquirente in merito all'esecuzione del contratto da parte del Venditore, in particolare per quanto riguarda la merce, non impediranno al Venditore di emettere una fattura IVA e non sospenderanno il termine per il pagamento degli obblighi dell'Acquirente.
- j. Il Venditore ha il diritto di regolare i crediti e i debiti finanziari reciproci mediante compensazione (deduzione) finanziaria.
- k. L'Acquirente accetta che i solleciti di pagamento e altre notifiche possano essergli inviati per via elettronica, all'indirizzo e-mail dell'Acquirente indicato nell'ordine/contratto.
- l. Il Venditore avrà il diritto, nella misura massima consentita dalla legge, di compensare i pagamenti con i più vecchi obblighi dell'Acquirente nei confronti del Venditore.

3.3. Limite del contraente

- a. Il Venditore si riserva il diritto di vendere all'Acquirente i beni non pagati alla data di conclusione del contratto fino a un importo specificato dal Venditore, di seguito denominato Limite del contraente.
- b. Il limite del contraente si applica a tutti i crediti non pagati in base a qualsiasi contratto che vincola le Parti, anche se sono precedenti alla data di scadenza.
- c. Il superamento del Limite del contraente darà al Venditore il diritto di limitare o interrompere in qualsiasi momento la vendita di beni all'Acquirente o di sospendere l'esecuzione dei contratti già conclusi.

3.4. Assicurazione dei pagamenti

- a. Il Venditore, al fine di garantire i propri crediti, tra l'altro, derivanti dal contratto stipulato con l'Acquirente, può assicurarli; l'Acquirente è quindi obbligato a sottoporsi alla procedura di verifica della società che fornisce l'assicurazione al Venditore (compresa la presentazione di documenti e informazioni indicati dal Venditore), nella misura ed entro la data indicata dal Venditore.
- b. Se il valore del contratto supera l'importo dell'assicurazione del pagamento dell'Acquirente ottenuta dal Venditore - l'Acquirente dovrà, su richiesta del Venditore, pagare al Venditore sotto forma di pagamento anticipato (anticipo) la differenza tra l'importo dell'assicurazione e il valore del contratto (entro il termine indicato dal Venditore).
- c. Il Venditore ha il diritto di recedere da tutti o da alcuni accordi con l'Acquirente (in toto o in parte) con effetto immediato se la compagnia assicurativa ritira la copertura assicurativa per i crediti del Venditore nei confronti dell'Acquirente e l'Acquirente, entro il termine stabilito dal Venditore, non inferiore a 7 giorni lavorativi, non presenta al Venditore una garanzia soddisfacente, a giudizio del Venditore, del credito o non effettua un pagamento anticipato (anticipo) nella misura in cui l'assicuratore ha ritirato la copertura assicurativa.
- d. Il Venditore non sarà vincolato da alcuna proposta di garanzia presentata dall'Acquirente e l'accettazione della garanzia presentata dall'Acquirente sarà ad esclusiva discrezione del Venditore. Il Venditore non sarà responsabile per i danni all'Acquirente in caso di recesso dal contratto, totale o parziale, nel caso di cui al presente e al precedente paragrafo.

3.5. Protezione

- a. Prima della conclusione del contratto o durante la sua esecuzione (in qualsiasi fase), su richiesta del Venditore, l'Acquirente sarà obbligato a effettuare un pagamento anticipato per la merce, entro il termine e nell'ammontare specificati dal Venditore. Il Venditore può subordinare l'accettazione dell'ordine al pagamento dell'anticipo, entro il termine e l'importo indicati dal Venditore.
- b. L'Acquirente accetta che il pagamento anticipato venga accreditato in particolare sul prezzo della merce e su qualsiasi altro debito dell'Acquirente nei confronti del Venditore, indipendentemente dal titolo giuridico.
- c. In caso di ritardo da parte dell'Acquirente nell'adempimento di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal contratto (in particolare il pagamento dell'anticipo), il Venditore avrà il diritto di rinviare il completamento del contratto nella misura da lui indicata (almeno per il tempo del ritardo).
- d. Qualora vi siano ragionevoli motivi, a giudizio del Venditore, per ritenere che l'Acquirente non adempia ad un obbligo contrattuale (in particolare ad un obbligo finanziario) o l'Acquirente non adempia ad uno qualsiasi dei suoi obblighi contrattuali (in particolare ad un obbligo finanziario) o qualora sia stata avviata una procedura contro l'Acquirente per regolare gli obblighi dell'Acquirente (ad esempio una procedura esecutiva), il Venditore avrà il diritto di esigere dall'Acquirente (in qualsiasi fase dell'esecuzione del contratto) in particolare il pagamento anticipato della merce o la fornitura di garanzie o di titoli di pagamento specificati dal Venditore, nei tempi, nelle forme e nell'ambito specificati dal Venditore. In caso di mancato adempimento da parte dell'Acquirente, entro il termine indicato dal Venditore, degli obblighi di cui alla frase precedente, il Venditore, oltre agli altri diritti previsti dalle CGC, potrà in particolare:
 - fermare l'esecuzione del contratto/dei contratti o recedere da alcuni o da tutti i contratti con l'Acquirente (in tutto o in parte), per colpa dell'Acquirente (in questo caso il Venditore non sarà responsabile per questo motivo), con effetto immediato;
 - richiedere all'Acquirente il pagamento di tutti i costi sostenuti a causa della situazione, ad esempio i costi per il trasporto o il ritrasporto annullato (se del caso), lo stoccaggio della merce (lo stoccaggio è a rischio dell'Acquirente), ecc.

3.6. Riserva di proprietà

- a. Il Venditore si riserva la proprietà della merce fino a quando l'Acquirente non avrà pagato l'intero prezzo della merce ai sensi del contratto, compresi in particolare il prezzo della merce, l'imposta dovuta, gli interessi e altri costi del contratto.
- b. Finché la proprietà della merce non è passata all'Acquirente, è tenuto in particolare a:
 - mantenere la merce intatta;
 - immagazzinare i beni (senza addebitare nulla al Venditore) separatamente da altri beni dell'Acquirente o di terzi, in modo tale che la proprietà del Venditore possa essere facilmente identificata;
 - non mescolare la merce con altre merci;
 - non alterare la merce, il suo imballaggio o qualsiasi elemento collegato alla merce in alcun modo.
- c. Se l'Acquirente è in ritardo con il pagamento dell'intero (o di parte del) prezzo della merce, il Venditore avrà il diritto di richiedere la restituzione della merce (o di parte di essa) rilasciata all'Acquirente e di richiedere un adeguato risarcimento aggiuntivo, ad esempio per usura o danni.
- d. Se, ad esempio, i beni soggetti a riserva di proprietà vengono lavorati, combinati o mescolati nonostante il divieto, il Venditore diventa comproprietario dei nuovi beni nella misura del valore il quale i beni soggetti a riserva di proprietà costituiscono nel valore dei beni combinati, mescolati o lavorati. La riserva di proprietà avrà effetto anche per quanto riguarda la quota di comproprietà. Se la merce lavorata, combinata o mista diventa parte integrante della nuova merce, l'Acquirente dovrà pagare immediatamente il prezzo o fornire una garanzia per il pagamento, come indicato dal Venditore.
- e. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene venduta a un altro acquirente, l'Acquirente si impegna a notificare al nuovo acquirente la riserva di proprietà.
- f. Se non diversamente concordato dal Venditore (per iscritto; a pena di nullità), il Venditore non acconsentirà ad alcun gravame sulla merce venduta con riserva di proprietà. L'Acquirente dovrà comunicare immediatamente al Venditore qualsiasi gravame sulla merce venduta con riserva di proprietà, da parte di un tribunale o a seguito di una decisione di un'autorità statale.
- g. Nel momento in cui viene avviata o è in corso una procedura di fallimento, concordato, esecuzione o ristrutturazione nei confronti dell'Acquirente, quest'ultimo è tenuto a contrassegnare la merce in modo tale da indicare la riserva di proprietà a favore del Venditore.
- h. In caso di pignoramento di beni di proprietà del Venditore nel corso di procedimenti esecutivi contro i beni dell'Acquirente, l'Acquirente dovrà informare immediatamente il Venditore di questo fatto.
- i. Su richiesta del Venditore, l'Acquirente è tenuto a fornire immediatamente tutte le informazioni sul luogo in cui si trova la merce, la cui proprietà è riservata al Venditore.

j. Il Venditore ha il diritto di ispezionare la merce nel luogo in cui si trova (nella misura e nei tempi indicati dal Venditore), nonché di ritirarla dall'Acquirente o da terzi (a spese dell'Acquirente e nei tempi indicati dal Venditore); il trasporto e l'immagazzinamento della merce ritirata saranno a spese e rischio dell'Acquirente. e rischio dell'Acquirente.

4. Merce

4.1. Specificità del prodotto

- a. Se non diversamente specificato nel contratto, la merce sarà conforme agli standard interni del Venditore, ad esempio la Scheda Prodotto.
- b. Qualsiasi informazione (in particolare relativa alla merce) fornita all'Acquirente dal Venditore prima della conclusione del contratto o durante la sua esecuzione, che non sia stata successivamente inclusa nel contratto (a meno che non sia stata confermata dal Venditore per iscritto o elettronicamente, a pena di nullità), non sarà vincolante. L'Acquirente interessato ad ottenere informazioni vincolanti dal Venditore sarà tenuto a richiederle per iscritto al Venditore; le informazioni vincolanti saranno fornite dal Venditore solo per iscritto o per via elettronica (a pena di nullità).
- c. Se non diversamente stabilito espressamente nel contratto, il Venditore non garantisce in alcun modo il raggiungimento dell'effetto previsto dall'Acquirente o la corretta scelta della merce, ad esempio per l'investimento previsto o in termini di colore. L'Acquirente è tenuto a controllare personalmente la merce consegnata dal Venditore per verificarne l'idoneità all'uso previsto; l'uso della merce da parte dell'Acquirente è a suo esclusivo rischio.
- d. Il Venditore si riserva il diritto di consegnare all'Acquirente merci con parametri modificati, a condizione che i parametri delle merci, a giudizio del Venditore, non si discostino significativamente dai parametri della merce specificati nel contratto.
- e. L'Acquirente riconosce e accetta che il colore (comprese tonalità e lucentezza) della merce può differire dal colore mostrato nel campionario, la differenza può verificarsi anche tra due merci dello stesso colore. La differenza di colore (comprese tonalità e lucentezza) della merce si verifica soprattutto in caso di prodotti provenienti da lotti di produzione diversi. L'Acquirente che desidera ricevere merce di un colore specifico (comprese tonalità e lucentezza) deve chiedere al Venditore di ordinare un campione generale adeguato della merce. Dopo l'accettazione del campione da parte dell'Acquirente, il Venditore si impegnerà a fornire all'Acquirente merci simili al campione approvato (a causa della complessità dei processi tecnologici, il Venditore non può garantire che le merci siano identiche al campione).
- f. L'Acquirente dichiara di conoscere i parametri tecnici, l'applicazione, le regole dell'immagazzinamento o del montaggio della merce e l'eventuale documentazione fornita dal Venditore prima della conclusione del contratto.
- g. L'Acquirente dichiara di conoscere il modo in cui il Venditore presenta la merce, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il modo in cui il Venditore presenta gli schemi grafici/costruzioni, la presentazione delle viste, il modo e il lato di apertura della merce, le parti fisse della merce, le divisioni, le dimensioni, le forme, i tipi di elementi utilizzati, i materiali, il peso della merce, la funzionalità.
- h. Se il Venditore si impegna nel contratto a rilasciare all'Acquirente la documentazione tecnica della merce (ad es. certificati, attestati), si presume, salvo diverso accordo tra le Parti, che la data di consegna sia determinata dal Venditore. Il Venditore si riserva il diritto di decidere la lingua in cui redigere i documenti e le informazioni fornite all'Acquirente.
- i. L'Acquirente è tenuto a tradurre per conto proprio i documenti ricevuti dal Venditore in una lingua straniera, in particolare quelli relativi alla merce (ad esempio le istruzioni per l'uso della merce), tra l'altro in lingua ufficiale del luogo di vendita della merce da parte dell'Acquirente a terzi.
- j. L'Acquirente dichiara che i documenti e le informazioni fornite al Venditore in relazione alla conclusione o all'esecuzione del contratto sono affidabili, completi, privi di incongruenze con lo stato di fatto o di altri difetti che pregiudichino la corretta esecuzione del contratto, di cui l'Acquirente si assume la piena responsabilità; il Venditore non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze di eventuali dichiarazioni false da parte dell'Acquirente. Il Venditore è esonerato dall'esaminare i documenti e le informazioni ricevute dall'Acquirente. Salvo diverso accordo tra le Parti, i documenti e le informazioni saranno forniti dall'Acquirente al Venditore in lingua polacca.
- k. L'Acquirente dovrà comunicare al Venditore (via e-mail e per iscritto, in ogni caso a mezzo posta con conferma di ricevimento) eventuali carenze, irregolarità nella documentazione e nelle informazioni fornite, nonché di eventuali ostacoli riscontrati che impediscano o ostacolino la corretta esecuzione del contratto, immediatamente e comunque non oltre i 2 giorni lavorativi dalla loro scoperta (farà fede la data di ricezione della notifica da parte del Venditore).
- l. Nella fase di stipula o di esecuzione del contratto, se le Parti non hanno definito linee guida dettagliate relative all'esecuzione del contratto (ad esempio, per quanto riguarda le specifiche tecniche), il Venditore può adottare le proprie linee guida. Il Venditore può inoltre inviare le linee guida da lui adottate all'Acquirente per accettazione. Se l'Acquirente non presenta obiezioni alle linee guida ricevute dal Venditore entro 2 giorni lavorativi (per iscritto, per via elettronica o tramite documento con la conferma di ricevimento; la data di ricezione delle obiezioni da parte del Venditore sarà determinante), si riterrà che l'Acquirente abbia accettato le linee guida del Venditore (consenso tacito); se vengono sollevate obiezioni, le Parti si impegnano a elaborare una posizione comune; se non viene raggiunto un accordo entro il termine fissato dal Venditore, quest'ultimo avrà il diritto di recedere dal contratto. Durante il periodo di attesa dell'accettazione o dell'elaborazione di una posizione comune, il Venditore avrà il diritto di rifiutare l'adempimento degli obblighi previsti dal contratto, senza incorrere in alcuna responsabilità; nei casi specificati dal Venditore - anche il termine per l'esecuzione del contratto sarà prorogato di conseguenza, per il periodo specificato dal Venditore.
- m. Se non diversamente specificato nel contratto, il Venditore può consegnare merci provenienti da lotti di produzione diversi; le merci provenienti da lotti di produzione diversi possono differire l'una dall'altra (ad esempio, visivamente).
- n. I prodotti di colore scuro non devono essere installati alla luce diretta del sole, in particolare sulle pareti esposte a sud; questo non vale se i prodotti sono schermati dalla luce diretta del sole.

4.2. Trasporto di merci

- a. Qualora il Venditore utilizzi gli Incoterms, si applicheranno gli Incoterms 2020, compresa la regola EXW, salvo diverso accordo del Venditore.
- b. Se il Venditore, in conformità con il contratto, organizza il trasporto della merce nel luogo specificato nel contratto, allora, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente nel contratto in questione:
- b.1. Ciò non pregiudica la responsabilità del Venditore come definita nel contratto (comprese le CGC). La scelta del percorso, dei mezzi di trasporto, del tipo e dell'entità delle misure di protezione necessarie, dell'imballaggio della

merce nonché degli spedizionieri e dei vettori spetta al Venditore. Nei casi indicati dal contratto o dal Venditore, l'Acquirente pagherà il trasporto della merce, nei tempi e nei limiti indicati dal Venditore. Su richiesta e a spese dell'Acquirente, la merce può essere assicurata dal Venditore contro i rischi assicurabili, ad esempio: furto, danni durante il trasporto o lo scarico.

b.2. L'Acquirente fornirà al Venditore, entro il termine indicato dal Venditore (se non indicato dal Venditore, l'Acquirente lo fornirà il giorno dell'ordine), tutte le informazioni e i documenti che consentiranno al Venditore, in particolare, di effettuare i preparativi necessari per la spedizione della merce, tra cui in particolare:

- guida all'etichettatura e al trasporto delle merci,
- i permessi di trasporto, i documenti necessari per ottenere le autorizzazioni richieste dalle autorità statali e qualsiasi altro documento necessario per il trasporto della merce in conformità con la legislazione applicabile, informazioni e documenti richiesti dal Venditore.

b.3. Qualora il Venditore non riceva in tempo dall'Acquirente indicazioni, permessi, informazioni, documenti, il Venditore potrà, a sua discrezione, o: adoperarsi per ottenere egli stesso le informazioni e i documenti in questione (a spese dell'Acquirente) o ritardare la spedizione della merce per colpa dell'Acquirente (senza che ciò comporti alcuna responsabilità da parte del Venditore) o recedere dal contratto (in tutto o in parte) con effetto immediato o inviare la merce all'indirizzo del magazzino principale dell'Acquirente (se questo è mai stato indicato).

b.4. L'Acquirente si impegna a:

- fornire libero accesso al sito di scarico (con veicoli lunghi fino a 25 metri e con una capacità massima di 40 tonnellate [se non diversamente specificato nel contratto]) e i macchinari o il personale necessari per scaricare la merce,
- comunicare immediatamente al Venditore via e-mail eventuali vincoli tecnici e temporali individuati relativi all'accesso al luogo di scarico e allo scarico del mezzo di trasporto (se l'Acquirente è a conoscenza di tali informazioni il giorno dell'ordine - è tenuto a fornirle nell'ordine). In mancanza di tali informazioni, il Venditore ha il diritto di addebitare all'Acquirente i costi che ne derivano (nell'importo specificato dal Venditore).
- scaricare la merce dal mezzo di trasporto (su richiesta dell'Acquirente, il Venditore avrà il diritto, a spese e a rischio dell'Acquirente: di scaricare la merce e di spostarla nel piazzale e nel magazzino dell'Acquirente; la richiesta per conto dell'Acquirente può essere presentata da uno qualsiasi dei dipendenti dell'Acquirente); l'Acquirente sarà responsabile di eventuali danni causati durante lo scarico della merce. Nel caso in cui lo scarico sia impossibile o ritardato per motivi non imputabili al Venditore, quest'ultimo si riserva il diritto di addebitare all'Acquirente i relativi costi (nell'importo stabilito dal Venditore).

c. Nel caso in cui il trasporto non possa essere effettuato o completato per motivi non imputabili al Venditore (ad esempio, l'Acquirente rifiuta di accettare la merce), il Venditore avrà il diritto di richiedere all'Acquirente, tra l'altro, tutti i costi di trasporto (tra l'altro, da e verso il magazzino del Venditore), di stoccaggio e di assicurazione della merce (tali costi saranno pagati dall'Acquirente entro il termine indicato dal Venditore); lo stoccaggio della merce sarà a rischio dell'Acquirente.

4.3. Ritiro della merce

a. Il Venditore, salvo diverso accordo tra le Parti, fisserà una data per la consegna/ritiro della merce.

b. Nel caso in cui l'Acquirente ritardi il ritiro della merce per più di 7 giorni dalla data di ritiro fissata dal Venditore, quest'ultimo potrà recedere dal contratto (in tutto o in parte) per colpa dell'Acquirente con effetto immediato (previa richiesta dell'Acquirente di adempiere agli obblighi previsti dal contratto, entro il termine fissato dal Venditore).

c. Il mancato ritiro della merce in tempo da parte dell'Acquirente non esonera l'Acquirente dall'obbligo di pagare la merce e di rimborsare al Venditore i costi indicati dal Venditore relativi al comportamento dell'Acquirente, ad esempio i costi di stoccaggio della merce, di assicurazione, di reimballaggio, di sostituzione della pellicola protettiva, ecc.

d. A meno che le Parti non abbiano concordato diversamente, il rischio di perdita o distruzione accidentale della merce, la responsabilità per la merce, passerà all'Acquirente, nel momento in cui i beni vengono consegnati all'Acquirente (anche nel caso in cui il Venditore informi l'Acquirente di considerare il contratto come adempiuto e lasci i beni nel luogo indicato dal Venditore; ad esempio, il Venditore non sarà responsabile della merce o delle conseguenze del deposito della merce che l'Acquirente non ritira in tempo) o allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altra persona responsabile della consegna della merce, dallo stabilimento o dal magazzino indicato dal Venditore (nel momento in cui il carico è completato); il Venditore non sarà responsabile, in particolare, di eventuali danni o mancanze della merce stessa o del suo imballaggio che si verifichino dopo tale momento. In particolare, il Venditore non risponde dei danni causati dall'operato del vettore, dello spedizioniere o di qualsiasi altra persona responsabile della consegna della merce.

e. Salvo che il Venditore non abbia indicato un luogo di adempimento diverso, l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto avverrà presso la sede legale del Venditore o presso un magazzino designato dal Venditore.

f. Al momento del ricevimento della merce, l'Acquirente è tenuto a firmare in modo leggibile (con il nome e cognome) i documenti di conferma del ricevimento della merce. La mancata firma dei documenti di ricevimento della merce da parte dell'Acquirente ad esempio per l'assenza dell'Acquirente o di una persona autorizzata dall'Acquirente al momento del ricevimento o per il rifiuto di firmare, sarà considerata come una mancanza di obiezioni rispetto alla merce (in particolare sulla qualità/regolarità della merce consegnata).

g. L'Acquirente è tenuto a indicare al Venditore una persona autorizzata al ritiro della merce e alla firma dei relativi documenti di conferma del ritiro della merce, almeno 2 giorni lavorativi prima del ritiro della merce. Se l'Acquirente non indica una persona autorizzata a ritirare la merce, si presume che chiunque firmi i documenti di cui sopra nel luogo di consegna/ritiro della merce si presume sia il suo rappresentante (ha la procura dell'Acquirente).

h. Se l'Acquirente non prende in consegna la merce nei tempi previsti, il Venditore può:

- immagazzinare personalmente i beni o collocarli in un magazzino di terzi di sua scelta, in ogni caso a spese (determinate dal Venditore, non inferiori all'1% del valore della merce non ritirata per ogni giorno iniziato di immagazzinamento) e a rischio dell'Acquirente, oppure
- riconoscere che la consegna della merce è avvenuta, emettere all'Acquirente una fattura con IVA o una nota di

- addebito per la merce e gli eventuali costi associati al contratto, ritenendo il contratto adempiuto, oppure
 - recedere dal contratto (in tutto o in parte) con effetto immediato.
- i. Se l'Acquirente ritira la merce direttamente dal luogo indicato dal Venditore (trasporto organizzato dall'Acquirente) l'Acquirente è tenuto a:
- comunicare al Venditore con almeno 1 giorno lavorativo di anticipo la propria intenzione di ritirare la merce, fornendo le informazioni indicate dal Venditore, quali: targa del veicolo, dati del conducente (nome, cognome, numero di carta d'identità, recapiti) e specifiche di carico sul mezzo di trasporto,
 - fornire un veicolo che, a giudizio del Venditore, consenta di caricare e trasportare in sicurezza la merce ordinata.
- j. Se l'Acquirente fornisce, a giudizio del Venditore, un veicolo non conforme al contratto o con spazio di carico o capacità insufficienti o in caso di mancato avviso del ritiro, il Venditore può rifiutarsi di caricare il veicolo e addebitare all'Acquirente i costi che ne derivano (nell'importo specificato dal Venditore), che l'Acquirente è tenuto a pagare al Venditore entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione del loro importo.
- k. Al ricevimento della merce, l'Acquirente è tenuto a:
- compiere atti di diligenza per ispezionare accuratamente la merce; l'Acquirente è tenuto a esaminare, tra l'altro, la confezione, i singoli imballaggi, la merce e i documenti.
 - segnalare eventuali danni alla merce (ad esempio, danni all'imballaggio o ai singoli imballaggi, perdita o danneggiamento della merce), mancanze e irregolarità della merce rispetto la fattura o l'ordine (ad esempio, per quanto riguarda la quantità) ed eseguire tutte le azioni necessarie per stabilire la responsabilità della parte che emette la merce, ad esempio il vettore (in particolare, inserire i danni, le perdite, le mancanze e le discrepanze nella lettera di vettura, documentare fotograficamente le irregolarità, redigere un rapporto sulle condizioni della merce/spedizione insieme allo spedizioniere; ottenere la firma del vettore sotto il verbale) e informare immediatamente il Venditore (se la merce non viene ritirata direttamente dal Venditore) via e-mail (con la conferma del ricevimento) e per telefono della situazione verificatasi.
- l. In caso di difetti non visibili e non riscontrabili al momento del ricevimento della merce, l'Acquirente è tenuto a segnalarli al vettore (richiedendo un rapporto sulle condizioni della merce/spedizione) e al Venditore, per iscritto e per e-mail, in ogni caso con ricevuta di ritorno, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della merce.
- m. Il Venditore si riserva il diritto di respingere i reclami e qualsiasi altra pretesa dell'Acquirente (il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile per alcun per nessun motivo, ad esempio in relazione a danni, difetti, carenze o non conformità riscontrate) nel caso in cui l'Acquirente non abbia adempiuto ai suoi obblighi di cui ai due paragrafi precedenti, in particolare quelli relativi a: ispezionare la merce in tempo giusto, redigere un verbale sulle condizioni della merce/spedizione con il vettore, informare tempestivamente il Venditore e il vettore del danno riscontrato.
- n. Se il Venditore non riceve una notifica di difetti, carenze o non conformità alla data di accettazione della merce o, rispettivamente, 7 giorni lavorativi dopo la data di accettazione della merce, si riterrà che tali difetti, carenze o non conformità non si siano verificati (ad esempio, la merce non presentava danni da trasporto, non mancava nulla); la responsabilità del Venditore per questa situazione, basata su qualsiasi base legale, nella misura massima consentita dalla legge, sarà esclusa.
- o. Salvo diverso accordo con il Venditore, l'Acquirente è tenuto a ritirare la merce consegnatagli che presenta, a giudizio del Venditore, difetti fisici irrilevanti.
- p. L'Acquirente è obbligato a prendere in consegna una parte della merce. Il Venditore si riserva il diritto di eseguire parzialmente il contratto (in più fasi). L'Acquirente è tenuto a pagare (a meno che le Parti non abbiano concordato diversamente) per la parte del contratto eseguita dal Venditore (nell'importo specificato dal Venditore), entro il termine indicato dal Venditore.
- #### 4.4. Stoccaggio delle merci
- a. La merce deve essere immagazzinata secondo le linee guida indicate dal Venditore, in particolare in locali chiusi e asciutti, con una buona ventilazione e al riparo dalla luce solare diretta. Le raccomandazioni dettagliate per lo stoccaggio della merce sono disponibili, tra l'altro, sul sito web del Venditore.
- b. Pellicola:
- b.1. Alla merce può essere applicata una pellicola protettiva per fornire una protezione aggiuntiva contro i danni meccanici, le pressioni e gli urti che possono verificarsi, ad esempio, durante il trasporto o la movimentazione della merce. L'esistenza di una pellicola non esonera dall'obbligo di immagazzinare correttamente la merce e di verificarne lo stato al momento del ricevimento.
 - b.2. L'immagazzinamento improprio della merce o la rimozione inadeguata della pellicola possono causare la presenza di residui di adesivo sulla merce; in tali casi, il Venditore non accetterà reclami per residui di adesivo dalla pellicola protettiva sulla merce.
 - b.3. Le pellicole protettive dovranno essere rimosse dalla merce entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica da parte del Venditore che la merce è pronta per il ritiro o la spedizione. La mancata rimozione delle pellicole protettive entro tale termine può comportare danni permanenti alla merce, per i quali il Venditore non sarà responsabile.
- c. Cavalletti
- c.1. Nel caso in cui la merce venga ritirata dall'Acquirente insieme al cavalletto o i cavalletti su cui la merce è collocata, l'Acquirente dovrà, a proprie spese, rischi e oneri restituire il cavalletto/i cavalletti alla sede del Venditore immediatamente, e comunque non oltre 14 giorni dal ricevimento della merce.
 - c.2. L'Acquirente può restituire gratuitamente il/i cavalletto/i al Venditore al momento della consegna della merce successiva o utilizzando la spedizione di cavalletti più vicina organizzata dal Venditore. L'Acquirente può utilizzare una delle opzioni gratuite per la restituzione del/i cavalletto/i, di cui sopra, solo se rispetta il termine di 14 giorni (ECCEZIONE! il termine è rispettato se l'Acquirente restituisce i cavalletti al Venditore nel trasporto più vicino dei

cavalletti organizzato dal Venditore, anche se tale trasporto è organizzato dal Venditore dopo la scadenza del termine di 14 giorni; la condizione - i cavalletti devono essere restituiti allora al Venditore); l'esercizio dell'opzione gratuita (tranne nel caso descritto tra parentesi sopra) non dà diritto all'Acquirente a una proroga del termine di restituzione dei cavalletti.

- c.3. La condizione per considerare il/i cavalletto/i restituito/i al Venditore è che l'Acquirente riceva una ricevuta corrispondente dal Venditore. La ricevuta sarà consegnata all'Acquirente dall'autista se il trasporto di restituzione dei cavalletti è stato organizzato dal Venditore, o dal Venditore se l'Acquirente ha restituito i cavalletti da solo; nell'ambito del trasporto dei cavalletti organizzato dal Venditore, quest'ultimo ritirerà solo i cavalletti che saranno pronti per la restituzione nel momento in cui l'auto del Venditore raggiungerà l'Acquirente (i cavalletti, tra l'altro, dovranno quindi essere pronti per il ritiro nel giorno e nell'ora indicati [via e-mail, sms] dal Venditore, vuote, messe a disposizione in modo che l'autista possa caricarle direttamente sul veicolo; il Venditore non aspetterà che i cavalletti siano preparati per la restituzione).
- c.4. L'organizzazione del trasporto dei cavalletti è un diritto del Venditore e avviene secondo le regole stabilite esclusivamente dal Venditore; se l'Acquirente non riesce per qualsiasi motivo ad utilizzare il trasporto più vicino organizzato dal Venditore, sarà obbligato a consegnare i cavalletti al Venditore con le proprie forze e a proprie spese (se l'Acquirente non utilizza il trasporto più vicino organizzato dal Venditore, ha 3 giorni di tempo per restituire i cavalletti al Venditore, a partire dal trasporto che non ha utilizzato).
- c.5. Se il/i cavalletto/i non viene/vengono restituito/i in tempo (è determinante la data di ricevimento del cavalletto da parte del Venditore), il Venditore avrà il diritto di addebitare all'Acquirente una penale contrattuale per ogni cavalletto non restituito, per un importo che dipende dal tipo di cavalletto: Cavalletto tipo L - 650 EUR per cadauno, Cavalletto tipo A - 2150 EUR per cadauno. L'Acquirente è tenuto a pagare la penale contrattuale addebitatagli entro 3 giorni dal ricevimento della relativa nota di addebito da parte del Venditore. La penale contrattuale addebitata rimane in vigore anche se l'Acquirente restituisce lo stand al Venditore dopo il termine stabilito. Nel caso in cui il danno del Venditore sia superiore alla penale contrattuale riservata, il Venditore avrà il diritto di chiedere all'Acquirente un risarcimento supplementare a condizioni generali.

5. Scadenze

- 5.1. Il termine per la consegna della merce all'Acquirente decorrerà, salvo diverso accordo del Venditore, dal momento in cui saranno soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
 - conclusione del contratto,
 - ottenimento da parte del Venditore dall'Acquirente di tutte le informazioni e i documenti (necessari, a giudizio del Venditore) per l'esecuzione del contratto,
 - versamento dell'anticipo da parte dell'Acquirente (se richiesto dal Venditore); L'Acquirente si riserva il diritto di non realizzare l'ordine (il termine per la consegna della merce non decorre) se il Venditore è in arretrato nei confronti dell'Acquirente con qualsiasi pagamento, a qualsiasi titolo legale. Il Venditore si riserva il diritto di informare l'Acquirente dell'inizio del periodo di consegna.
- 5.2. Il mancato rispetto del termine di consegna della merce (esecuzione del contratto) da parte del Venditore, per cause diverse dalla Forza Maggiore di cui il Venditore è responsabile, darà diritto all'Acquirente solo di fissare un ulteriore termine per la consegna della merce (non inferiore a 45 giorni lavorativi; fino alla scadenza di tale termine, l'Acquirente non potrà recedere dal contratto (l'Acquirente potrà recedere solo dalla parte del contratto non eseguita). Per il resto, è esclusa qualsiasi responsabilità del Venditore per il mancato rispetto del termine di consegna.
- 5.3. Il termine per la consegna della merce si considera rispettato se, prima della scadenza del termine, la merce ha lasciato lo stabilimento o il magazzino indicato dal Venditore o se è stato inviato all'Acquirente (per iscritto o via e-mail) un avviso di disponibilità alla spedizione o alla consegna della merce.
- 5.4. Se le parti contrattuali non specificano la data (giorno, ora) di consegna della merce, si presume che la data sarà determinata dal Venditore.
- 5.5. Il Venditore è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal contratto, se non diversamente ed espressamente indicato nel contratto stesso, entro i termini indicati dal Venditore.
- 5.6. A causa delle conseguenze causate dalla minaccia virale (in particolare dal coronavirus SARS-CoV-2) e della situazione del mercato delle materie prime/componenti/beni forniti dai fornitori del Venditore necessari per l'esecuzione del/i contratto/i (che comporta, tra l'altro, la loro carenza o il prolungamento dei tempi di attesa per la loro consegna) in Polonia, in Europa e nel mondo, e delle relative difficoltà di esecuzione tempestiva del contratto da parte del Venditore, quest'ultimo non può garantire l'esecuzione del contratto alla data indicata nel contratto (che è una data approssimativa/prevista e non è vincolante), che l'Acquirente riconosce e accetta; la data di esecuzione del contratto può (ma non deve) essere prorogata di un periodo di tempo che il Venditore non è in grado di determinare nella fase di conclusione del contratto, di cui l'Acquirente tiene conto al momento della conclusione del contratto; il Venditore non sarà responsabile (a prescindere dalla base giuridica della pretesa) per la mancata esecuzione del contratto alla data prevista, in particolare per le ragioni sopra indicate. Il Venditore informerà l'Acquirente del cambiamento di data.

6. Forza maggiore

- 6.1. Il venditore non sarà responsabile per il mancato o inesatto adempimento (ad esempio, per la mancata consegna della merce nei tempi previsti) degli obblighi contrattuali, in tutto o in parte, nella misura in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore (denominate Forza Maggiore), che comprendono in particolare: guerra (dichiarata o non dichiarata), altre ostilità, manovre militari, azioni terroristiche, mobilitazione, ribellione, sommossa, rivoluzione, insurrezione, sconvolgimenti militari o civili, embargo, radioattività o contaminazione da radioattività, epidemia, pandemia, rischio virale o batterico, terremoto, inondazione, incendio, grandine, pioggia battente o neve, temperature elevate (+30°C e oltre) o basse (-5°C e oltre) che rendano tecnologicamente impossibile l'esecuzione dei lavori, condizioni atmosferiche che rendano impossibile l'esecuzione dei lavori in conformità alla tecnologia, calamità naturali, scioperi o altri conflitti di lavoro, incidenti, ritardi nei

trasporti, guasti ai servizi di pubblica utilità, blocco stradale, danni al trasporto, limitazioni temporali nel traffico stradale dei trasporti pesanti, limitazioni nel lavoro dei vettori (ad es. aereo, terrestre, marittimo, fluviale), carenza o interruzione della fornitura di energia elettrica o di gas, carenza di materiali e materie prime, carenza di componenti, modifica di leggi, regolamenti o azioni di autorità e agenzie statali; o se l'adempimento degli obblighi contrattuali del Venditore si è rivelato indebitamente oneroso, a giudizio del Venditore, a causa del verificarsi di circostanze la cui esclusione era una condizione per la conclusione del contratto; o eventi al di fuori del controllo del Venditore o non imputabili al Venditore, che non possono essere previsti o evitati, e che si verificano dopo la conclusione del contratto e diventano, a giudizio del Venditore, un ostacolo all'adempimento degli obblighi contrattuali.

- 6.2. Le circostanze di Forza maggiore solleveranno il Venditore dall'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali per il tempo in cui, a giudizio del Venditore, esse impediscono o ostacolano l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.
- 6.3. Le scadenze contrattuali saranno prorogate almeno per la durata della Forza Maggiore (come indicato dal Venditore).
- 6.4. Il Venditore colpito da Forza Maggiore ha il diritto di inviare una comunicazione all'Acquirente.
- 6.5. Ciascuna Parte dovrà sostenere i propri costi aggiuntivi derivanti dalla Forza Maggiore.
- 6.6. Le disposizioni sulla Forza maggiore si applicano anche se la Forza maggiore si verifica presso i contraenti /fornitori/ subappaltatori del Venditore, in particolare presso il magazzino o lo stabilimento di produzione designato dal Venditore.
- 6.7. Se la Forza Maggiore si protrae per più di 90 giorni lavorativi, il Venditore avrà il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato, senza alcuna responsabilità del Venditore a tale riguardo.
- 6.8. Indipendentemente dalla proroga del termine di adempimento per la durata della Forza Maggiore, il Venditore avrà il diritto di richiedere un'ulteriore proroga del termine di adempimento per un periodo che sarà stabilito dal Venditore, senza incorrere in alcuna responsabilità al riguardo.
- 6.9. Il fatto di Forza Maggiore non esonera l'Acquirente dall'obbligo di pagare, in particolare, le merci prese in consegna e quelle prodotte o in preparazione e non prese in consegna in conformità al contratto a causa della Forza Maggiore; in caso di dubbio, il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Venditore.
- 6.10. Le parti si impegnano a esercitare tutta la diligenza necessaria in caso di Forza Maggiore, al fine di limitarne l'impatto sull'adempimento degli obblighi previsti dal contratto.

7. Responsabilità

- 7.1. Il Venditore concede all'Acquirente una garanzia per la merce nell'ambito e in conformità ai termini e alle condizioni specificati nelle CGC, inclusi in particolare nel presente paragrafo 7 e l'Allegato 1 "Ambito di responsabilità" delle CGC.
- 7.2. Quando il Venditore concede una garanzia all'Acquirente, la responsabilità per la merce sarà limitata, nella misura massima consentita dalla legge, solo ai termini e alle condizioni di garanzia comunicati dal Venditore all'Acquirente (se tali termini e condizioni non sono stati comunicati dal Venditore all'Acquirente, ma il Venditore ha presentato una dichiarazione di garanzia, si presume che la garanzia sia stata concessa agli stessi termini e condizioni dell'arra descritta nelle CGC). Il Venditore può stabilire (ad esempio nei termini e condizioni della garanzia) che la condizione per ricevere la garanzia per la merce è l'esclusione dell'arra.
- 7.3. Le parti convengono congiuntamente che l'arra concessa all'Acquirente dal Venditore coprirà solo i difetti esistenti al momento della consegna della merce all'Acquirente o derivanti da una causa inerente alla merce nello stesso momento.
- 7.4. L'arra, se non diversamente concordato dal Venditore, copre solo l'area fino a 50 km dal luogo di consegna della merce all'Acquirente, all'interno del territorio della Repubblica di Polonia.
- 7.5. Se il Venditore accetta un reclamo a titolo di arra, il Venditore, a sua esclusiva discrezione può:
 - riparare i beni (la riparazione sarà effettuata secondo le modalità specificate dal Venditore; la riparazione può consistere, tra l'altro, nella sostituzione di singoli elementi della merce) o pagare all'Acquirente l'equivalente finanziario dei costi di riparazione della merce, nell'importo specificato dal Venditore (calcolato sulla base delle tariffe del Venditore e del deprezzamento indicato dal Venditore), oppure
 - consegnare tutta o parte della merce per la sostituzione (nel qual caso l'Acquirente dovrà provvedere personalmente alla sostituzione a proprie spese e rischio), oppure a proprie spese e rischio), o
 - ridurre il prezzo della merce del valore indicato dal Venditore, oppure
 - recedere dal contratto.

La merce riparata o sostituita può essere diversa da quella contestata, il Venditore si riserva il diritto di fornire merce (o parti di essa) simile a quella contestata.

- 7.6. Se il Venditore consegna all'Acquirente merci che non sono conformi alle proprietà promesse per iscritto, l'Acquirente avrà il diritto esclusivo di sostituire le merci con merci conformi all'ordine, ad esclusione di qualsiasi altra rivendicazione.
- 7.7. Il Venditore è esonerato dalla responsabilità, in particolare a titolo di arra e ai principi generali, se l'Acquirente era a conoscenza del difetto della merce al momento della conclusione del contratto o della consegna della merce.
- 7.8. Se, dopo il completamento della procedura di reclamo in garanzia, la merce (priva di difetti o difettosa [in caso di rigetto del reclamo]) non viene ritirata dall'Acquirente presso il Venditore entro il termine indicato dal Venditore, quest'ultimo intimerà all'Acquirente di ritirare la merce entro il termine indicato dal Venditore (in forma scritta, elettronica o documentale). Dopo l'inefficace scadenza del termine, il Venditore ha il diritto di addebitare un costo per l'assicurazione e il deposito della merce

(per un importo non inferiore allo 0,5% del valore lordo della merce contestata per ogni giorno di deposito). Il deposito è a rischio dell'Acquirente. Il Venditore si riserva il diritto, nella misura massima consentita dalla legge, di disporre della merce priva di difetti.

- 7.9. L'Acquirente dovrà astenersi dall'assemblare la merce difettosa (a meno che il Venditore non abbia espressamente concordato altrimenti); la merce assemblata sarà considerata priva di difetti che potevano essere percepiti prima dell'assemblaggio della merce. Nel caso in cui l'Acquirente installi la merce difettosa (a meno che il Venditore non abbia espressamente concordato altrimenti), il Venditore non sarà responsabile, tra l'altro, di eventuali costi associati alla necessità di smontare e reinstallare la merce. e installazione della merce.

Esclusioni

7.10. La garanzia non copre, in particolare, i difetti della merce causati da:

- a. trasporto o stoccaggio inadeguato della merce da parte dell'Acquirente
- b. influenza di Forza maggiore o altri eventi per i quali il Venditore non è responsabile,
- c. scelta, assemblaggio, lavorazione, utilizzo, manutenzione (in particolare in modo non conforme alle istruzioni, alla scheda tecnica, alle raccomandazioni del produttore del rivenditore, ai regolamenti, alle norme) dall'Acquirente o da terzi,
- d. l'esecuzione di attività di manutenzione da parte dell'Acquirente o di terzi, attività riservate al servizio del Venditore,
- e. naturale / normale usura,
- f. danni meccanici,
- g. modifiche e alterazioni dei beni apportate dall'Acquirente o da altri terzi all'insaputa e senza il consenso del Venditore,
- h. l'uso di merci difettose,
- i. l'utilizzo della merce in modo non conforme all'uso previsto, ai parametri tecnici o alle proprietà fisiche e chimiche.

7.11. L'arra non copre le parti della merce soggette a usura rapida, il cui elenco dettagliato sarà fornito dal Venditore su richiesta dell'Acquirente.

7.12. L'Acquirente è tenuto a svolgere le operazioni quotidiane di gestione della merce, come quelle derivanti dalle istruzioni per l'uso o dalle direttive del Venditore, sotto la propria responsabilità e a proprie spese.

Notifica dei reclami

7.13. Prima di presentare un reclamo, l'Acquirente è tenuto a verificare, tra l'altro, l'uso e la manutenzione della merce, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle istruzioni del Venditore contenute, tra l'altro, nel manuale d'istruzione.

7.14. L'Acquirente è tenuto a presentare un reclamo a titolo di arra nella stessa lingua in cui è stato redatto il preventivo o l'offerta sulla base dei quali l'Acquirente ha effettuato l'ordine, utilizzando l'attuale modulo di reclamo del Venditore disponibile sul sito web del Venditore o tramite il portale web del Venditore.

7.15. Nel reclamo, l'Acquirente è tenuto a indicare in particolare: la merce oggetto del reclamo (nome e numero della merce), il numero della fattura che conferma l'acquisto della merce oggetto del reclamo, il giorno in cui è stato riscontrato il difetto della merce, la descrizione del difetto, le circostanze nelle quali è sorto e si è riscontrato il difetto, la quantità della merce oggetto del reclamo, il luogo in cui si trova la merce oggetto del reclamo, i dati della persona di contatto (da parte dell'Acquirente) in merito al reclamo presentato.

7.16. L'Acquirente è tenuto ad allegare alla notifica di reclamo, in particolare: la prova di acquisto della merce (copia della fattura), foto e registrazioni del difetto segnalato e dell'intero prodotto (da diverse prospettive e distanze, in alta risoluzione, con buona illuminazione), l'etichetta del prodotto, copie dei documenti che confermano il ricevimento della merce, lo stato della merce dal momento del suo ricevimento dal Venditore, la conferma dell'installazione della merce da parte di persone in possesso delle qualifiche richieste dalla legge o indicate dal Venditore, documenti che confermano l'esecuzione delle attività di assistenza tecnica e il loro ambito, e altri documenti indicati dal Venditore.

Procedura di reclamo, responsabilità

7.17. L'Acquirente, entro i tempi, le forme e l'ambito specificati dal Venditore, fornirà al Venditore tutte le informazioni e i documenti necessari, a giudizio del Venditore, per esaminare il reclamo.

7.18. Un reclamo non presentato sul modulo e che non contenga tutti i dati e gli allegati non potrà essere trattato dal Venditore come un reclamo e potrà non essere preso in considerazione dal Venditore (senza che il Venditore sia responsabile a tale titolo) fino a quando l'Acquirente non avrà posto rimedio alle carenze.

7.19. Il Venditore avrà il diritto di respingere il reclamo in particolare se l'Acquirente non adempie agli obblighi di cui al paragrafo precedente, o non fornisce al Venditore la possibilità di esaminare la merce, o non fornisce al Venditore le informazioni o i documenti richiesti dal Venditore, nella misura, nella forma e nei tempi specificati dal Venditore.

7.20. L'Acquirente è tenuto a mettere a disposizione del Venditore i beni reclamati (a spese dell'Acquirente) per l'esame (fino alla conclusione del reclamo) nel luogo di installazione o di stoccaggio, nei tempi (nei giorni e negli orari indicati dal Venditore) e nelle forme/ modalità specificate dal Venditore (l'Acquirente è tenuto, tra l'altro, a garantire un accesso facile e diretto alla merce oggetto del reclamo, ad esempio rimuovendo coperture e altri elementi che coprono o altrimenti oscurano la merce o limitano [a giudizio del Venditore] l'accesso alla merce, mettere a disposizione un'impalcatura/sollevatore con personale, interrompere la produzione, spegnere l'elettricità, organizzare i lasciapassari al cantiere). Tutti i costi di trasporto della merce reclamata o di ispezione della merce nel luogo di installazione o di stoccaggio sono a carico dell'Acquirente. Nei casi indicati dal Venditore, l'Acquirente sarà obbligato a smontare e spedire (a spese e rischio dell'Acquirente) al Venditore la merce contestata e a ritirarla dal Venditore a proprie spese e rischio.

7.21. In ogni caso, l'Acquirente è tenuto a dimostrare che il difetto della merce esisteva già al momento della consegna della

stessa.

- 7.22. Il Venditore può respingere i reclami dell'Acquirente in base a qualsiasi titolo legale (in particolare a titolo di arra) se non gli è stato notificato un difetto della merce immediatamente, ma al più tardi entro 7 giorni dal momento in cui il difetto si è manifestato (ciò non si applica ai difetti che l'Acquirente avrebbe dovuto notare e denunciare al momento del ricevimento della merce o entro un determinato periodo dopo il ricevimento della merce).
- 7.23. L'Acquirente dovrà notificare il difetto al Venditore per iscritto (con lettera raccomandata con la conferma del ricevimento) o per e-mail (con la conferma di ricevimento), oppure in qualsiasi altro modo indicato dal Venditore.
- 7.24. Il Venditore risponderà alle richieste di garanzia a condizione che siano state ottenute dall'Acquirente tutte le informazioni e i documenti necessari e completi (a giudizio del Venditore).
- 7.25. Se, a giudizio del Venditore, è necessario effettuare una perizia o consultazioni, ad esempio con il produttore dei materiali di cui sono fatti i prodotti, il tempo necessario per esaminare il reclamo sarà prolungato di conseguenza del periodo necessario per eseguire la perizia o le consulenze e per riassumere i risultati. Se, prima del completamento dell'esame peritale della merce, l'Acquirente chiede al Venditore di restituire la merce contestata, il Venditore avrà il diritto di respingere il reclamo senza esaminarlo (senza incorrere in alcuna responsabilità al riguardo). L'Acquirente acconsente all'esame della merce, che può portare alla sua distruzione.
- 7.26. Se il Venditore accetta un reclamo in base alla garanzia e si impegna a riparare o sostituire parte o tutta la merce con merce priva di difetti o a ridurre il prezzo, la riparazione, la sostituzione o la riduzione del prezzo dovranno avvenire entro il termine indicato dal Venditore.
- 7.27. Di norma, il tempo per rispondere al reclamo ricevuto (accettando o respingendo il reclamo) è di 45 giorni lavorativi dal momento in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni: ricevimento da parte del Venditore della notifica del reclamo dell'Acquirente, di tutti i documenti e le informazioni richieste dal Venditore e consegna (o messa a disposizione del Venditore della merce oggetto del reclamo - nei casi indicati dal Venditore) della merce. Il termine per l'esaminazione di un reclamo per motivi giustificati (ad esempio, attesa dei risultati di un test, perizia) può essere prorogato, di cui il Venditore informerà l'Acquirente, per cui il Venditore non sarà responsabile.
- 7.28. La parte oggetto di reclamo dopo la sostituzione a quella libera da difetti diventa di proprietà del Venditore, che deciderà se rispedirla (a spese dell'Acquirente) al Venditore o se l'Acquirente dovrà smaltirla a proprie spese e rischio.
- 7.29. Il Venditore non è obbligato a fornire merce sostitutiva per il periodo di esaminazione del reclamo.
- 7.30. Se il Venditore accetta un reclamo per mancanza di quantità, il Venditore consegnerà la quantità di merce mancante entro il termine indicato dal Venditore.
- 7.31. Nel caso di un reclamo presentato dall'Acquirente che sia, a giudizio del Venditore, ingiustificato, il Venditore avrà il diritto di addebitare all'Acquirente tutti i costi relativi al trattamento del reclamo da parte del Venditore (compresi, ma non solo, i costi degli interventi di assistenza, dei test, dei componenti utilizzati e dei costi della loro organizzazione, i costi di noleggio delle attrezzature, eventuali viaggi, pernottamenti, ecc.), entro i termini, l'ambito e l'importo specificati dal Venditore.
- 7.32. Le parti, nella misura massima consentita dalla legge, fatti salvi i due paragrafi seguenti, escludono la responsabilità, inclusa la responsabilità per danni, del Venditore per qualsiasi difetto o danno dell'Acquirente relativo in qualsiasi modo al contratto, anche in particolare in relazione alla sua conclusione, esecuzione o risoluzione, indipendentemente dal titolo giuridico della richiesta; in particolare, il Venditore non sarà responsabile per: perdita di ricavi, costi derivanti dalla mancata installazione, costi di immagine, danni diretti, danni indiretti, rivendicazioni di terzi avanzate nei confronti dell'Acquirente. Le parti, nella misura massima consentita dalla legge, escludono la possibilità di avanzare richieste di risarcimento danni nei confronti del Venditore secondo le regole di delitto.
- 7.33. Se il Venditore accetta il reclamo e ripara la merce o paga l'equivalente economico del costo di riparazione della merce, nell'importo specificato dal Venditore (calcolato sulla base delle tariffe del Venditore), o fornisce la merce per la sostituzione (totale o parziale, rispettivamente) da parte del Venditore - il Venditore coprirà, a sua discrezione: solo il costo del lavoro del servizio del Venditore durante la riparazione, o il costo dei componenti utilizzati per la riparazione, o il costo dell'equivalente, o il costo della merce stessa per la sostituzione. Se il reclamo viene accettato e il Venditore riduce il prezzo della merce, il Venditore si farà carico solo del costo della restituzione di parte del valore della merce contestata. Nel caso dell'accettazione del reclamo e del recesso dal contratto il Venditore sosterrà solo il costo della restituzione del valore della merce contestata.
- 7.23. Il Venditore svolgerà la/e attività descritte nel paragrafo precedente (compresa la copertura dei costi di questa/e attività) fino a quando il valore totale di questa/e attività non supererà il valore netto (il prezzo della fattura del Venditore) della/e merce/e data/e a cui si riferisce il reclamo.
- 7.23. Se la merce è stata lavorata, la responsabilità del Venditore per eventuali difetti della merce derivanti dalla lavorazione decade nella misura massima consentita dalla legge. Salvo diverso accordo tra le Parti, dopo 12 (dodici) mesi (a partire dalla data di consegna della merce all'Acquirente), nella misura massima consentita dalla legge, la responsabilità del Venditore basata su qualsiasi base giuridica, in particolare a titolo di arra, si estingue. Il Venditore sarà responsabile solo per i difetti che gli sono stati notificati entro i termini specificati nel contratto, comprese le CGC, ma non oltre 12 (dodici) mesi (a partire dalla data di consegna della merce all'Acquirente).
- 7.23. L'acquirente non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del Venditore per danni derivanti dall'esercizio da parte di quest'ultimo del diritto previsto dal contratto.
- 7.23. Il Venditore non è responsabile di alcuna riparazione della merce che non effettua, tra l'altro, per l'effetto di tale riparazione, per i difetti che sono sorti in relazione a tale riparazione.
8. Proprietà intellettuale

- 8.1. Qualsiasi proprietà intellettuale, compresi i diritti d'autore e i diritti connessi, nonché la proprietà industriale, comprese in particolare le opere (ad esempio disegni, schizzi, concetti, descrizioni, analisi, compilazioni) e i progetti d'invenzione, i brevetti, i marchi, i modelli di utilità, appartenenti al Venditore o sviluppati dal Venditore in relazione all'esecuzione del contratto, rimarranno di esclusiva proprietà del Venditore e l'Acquirente non potrà vantare alcun diritto, in particolare i diritti d'autore e i diritti connessi e i diritti di proprietà industriale o altri diritti che autorizzino l'Acquirente a utilizzarli al di fuori dell'ambito specificato nel contratto o indicato dal Venditore. In caso di dubbi, si presume che l'Acquirente possa utilizzare in modo non esclusivo, nell'ambito indicato dal Venditore, la proprietà intellettuale messa a sua disposizione dal Venditore, durante il periodo indicato dal Venditore, senza alcun diritto di metterla a disposizione di terzi, salvo i casi indicati dal Venditore. In caso di violazione delle disposizioni del presente paragrafo, il Venditore avrà diritto a richiedere all'Acquirente una penale contrattuale dell'importo di 250.000 PLN (duecentocinquantamila zloty) per ogni caso di violazione.
- 8.2. La diffusione e la messa a disposizione di terzi della proprietà intellettuale del Venditore è vietata e costituisce una violazione dei diritti del Venditore. Fanno eccezione le informazioni tecniche e i disegni illustrativi della merce resa disponibile nel materiale pubblicitario del Venditore, in particolare quelli pubblicati su siti web gestiti da o per conto del Venditore.
- 8.3. Il Venditore non sarà responsabile per l'uso contrattualmente o legalmente scorretto della merce o dei marchi con cui la merce è contrassegnata dall'Acquirente.
- 8.4. L'Acquirente dovrà indennizzare e tenere indenne il Venditore da eventuali reclami e costi derivanti dalla violazione di diritti di terzi (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti di brevetto, diritti di design o di marchio, diritti d'autore), nella misura in cui la violazione si riferisca, ad esempio, a disegni, modelli e specifiche forniti al Venditore dall'Acquirente ai fini dell'esecuzione del contratto.
9. Risoluzione, recesso dal contratto
- 9.1. In caso di obbligazioni continuative, il Venditore avrà il diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 14 giorni; il preavviso dovrà essere dato per iscritto o per via elettronica, a pena di nullità. La data di risoluzione sarà la data di ricezione della comunicazione di risoluzione da parte del destinatario (in caso di mancata ricezione della comunicazione di risoluzione, la data di risoluzione sarà la data di scadenza del 14° giorno successivo al tentativo di prima consegna).
- 9.2. Il Venditore avrà il diritto, salvo i casi previsti dalla legge, di recedere dal contratto con effetto immediato quando l'Acquirente, nonostante l'invito a cessare le violazioni entro il termine indicato dal Venditore,:
- è in ritardo con il pagamento di una qualsiasi delle somme dovute al Venditore,
 - non riesca (a giudizio del Venditore) ad adempiere a uno qualsiasi degli obblighi previsti dal contratto (compresi i CGC),
 - sia dannoso, a giudizio del Venditore, per il buon nome del Venditore stesso,
 - siano avviati procedimenti di sequestro, procedure esecutive o procedimenti di effetto analogo nei confronti dei beni dell'Acquirente, e l'Acquirente ad esempio concluda o proponga di concludere un concordato o un accordo con i suoi creditori,
 - viene votata una risoluzione o viene presentata una richiesta di scioglimento/liquidazione dell'Acquirente (per uno scopo diverso dalla trasformazione).
- 9.3. In caso di risoluzione del contratto (ad esempio, a seguito di scioglimento, risoluzione o recesso dal contratto), l'Acquirente è sempre tenuto, a prescindere da altri obblighi previsti dal contratto (comprese le CGC) e dalla legge in particolare, a pagare al Venditore per la parte dell'accordo che il Venditore ha eseguito (tra l'altro, per la merce ricevuta) e a rimborsare al Venditore tutti i costi che quest'ultimo ha sostenuto in relazione alla conclusione, all'esecuzione e alla risoluzione del contratto (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento di tutti i beni ordinati o acquistati dal Venditore che il Venditore non sarà in grado di restituire, i beni in produzione, fabbricati e immagazzinati dal Venditore o da terzi ai fini dell'esecuzione del contratto, i servizi ordinati dal Venditore ai fini dell'esecuzione del contratto) nell'importo ed entro la data indicati dal Venditore.
- 9.4. La risoluzione del contratto non pregiudica le pretese o i diritti che il Venditore ha o può avere in base al contratto risolto; l'Acquirente sarà in particolare tenuto a pagare le penali contrattuali.
- 9.5. Il Venditore ha il diritto di trattenere l'anticipo versato dall'Acquirente a titolo di acconto sulle somme a lui dovute.
- 9.6. Se il diritto di recesso è riservato, il Venditore avrà il diritto di recedere dal contratto in ogni caso entro 3 (tre) mesi dal momento in cui è sorto il motivo del recesso.
- 9.7. Il recesso dal contratto da parte del Venditore, se non diversamente concordato dal Venditore, avrà effetto ex nunc (da subito), ossia a partire dalla data del recesso e sarà efficace soltanto solo per la parte del contratto non eseguita.
- 9.8. In caso di risoluzione del contratto, l'Acquirente dovrà mettere al sicuro la merce (o parte di essa), a proprie spese e a proprio rischio, fino al pagamento del Venditore.
10. Penali contrattuali
- 10.1. In ogni caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'Acquirente, il Venditore avrà diritto ad addebitare all'Acquirente una penale contrattuale pari al 20% (venti per cento) del valore lordo dell'intero contratto (prezzo totale/remunerazione).
- 10.2. Qualora l'Acquirente sia in ritardo con l'adempimento dei suoi obblighi specificati nel contratto, in particolare nelle CGC, il Venditore avrà il diritto di addebitare all'Acquirente una penale contrattuale per ogni giorno di ritardo iniziato pari allo 0,3% del valore lordo dell'intero contratto (prezzo totale/remunerazione), in totale non più del 40% del valore lordo del contratto (prezzo totale/remunerazione).
- 10.3. Fatti salvi gli altri obblighi previsti dal contratto, comprese le CGC, l'Acquirente dovrà pagare una penale contrattuale. Il

pagamento della penale contrattuale non solleva il Venditore dall'obbligo di rispettare le disposizioni del contratto.

10.4. L'Acquirente è tenuto a pagare le penali contrattuali anche in caso di risoluzione del contratto.

10.5. La penale contrattuale dovrà essere pagata dall'Acquirente sulla base di una nota di addebito emessa dal Venditore, entro il termine indicato nella nota stessa.

10.6. Nel caso in cui il danno del Venditore fosse superiore alla sanzione contrattuale prevista dal contratto (comprese le CGC), il Venditore avrà sempre il diritto di richiedere all'Acquirente un risarcimento supplementare su base generale.

11. Informazioni riservate

11.1. L'Acquirente si impegna a mantenere riservate per tutta la durata del contratto e per un periodo di 10 anni dopo la cessazione del contratto tutte le informazioni (indipendentemente dal modo e dalla forma in cui gli sono state comunicate o rese disponibili) ottenute in relazione alla conclusione e all'esecuzione del contratto, e in particolare a non utilizzare per i propri scopi o per gli scopi di terzi e a non divulgare a terzi, qualsiasi informazione riguardante il Venditore o ricevuta dal Venditore, comprese le informazioni commerciali, nel corso delle trattative, date di completamento degli ordini, piani aziendali, previsioni, dati finanziari, metodi operativi, software, invenzioni, scoperte, struttura dei prezzi, penali, politica di sconti, offerte o quotazioni ricevute, politica di marketing, informazioni relative al servizio o alle procedure di reclamo, tempi di elaborazione dei reclami, informazioni tecniche, informazioni tecnologiche, dati relativi ai dipendenti, ai collaboratori e altre informazioni la cui divulgazione o il cui uso potrebbe in qualche modo danneggiare gli interessi del Venditore (di seguito denominate Informazioni Riservate). L'informazione sul fatto di concludere un contratto non costituisce una violazione di tale obbligo.

11.2. La divulgazione di Informazioni Riservate, ad eccezione di quelle che rimangono in relazione all'adempimento di obblighi previsti dalla normativa generalmente applicabile, richiede il previo consenso esplicito del Venditore, espresso per iscritto (a pena di nullità).

11.3. L'Acquirente è tenuto a salvaguardare le Informazioni Riservate almeno nello stesso modo in cui salvaguarda i propri segreti aziendali.

11.4. Nel caso in cui l'Acquirente riceva l'obbligo di divulgare le Informazioni riservate da parte di un'autorità o di un tribunale che agisce in base alla legge generalmente applicabile, l'Acquirente dovrà informare immediatamente il Venditore del ricevimento di tali dati e agire in conformità alle istruzioni del Venditore.

11.5. Se le Informazioni riservate vengono divulgate ai propri dipendenti e collaboratori, in relazione all'esecuzione del contratto, l'Acquirente dovrà informare tali persone della natura riservata delle informazioni fornite e obbligarle a mantenere riservate le Informazioni Riservate (almeno in conformità ai termini del presente capitolo).

11.6. Il Venditore avrà il diritto di addebitare all'Acquirente una penale contrattuale dell'importo di PLN 50.000,00 (cinquantamila) per ogni caso di violazione delle disposizioni di cui sopra da parte dell'Acquirente, pagabile entro il termine indicato dal Venditore.

11.7. Il Venditore avrà il diritto di divulgare le informazioni e i documenti ricevuti dall'Acquirente a soggetti legati al Venditore da rapporti patrimoniali, organizzativi, personali o legali, nonché ai suoi collaboratori e consulenti.

12. Dati personali

12.1. Le Parti confermano all'unanimità che i dati personali possono essere trattati in relazione alla conclusione e all'esecuzione dell'Accordo. Di conseguenza, entrambe le Parti sono tenute a rispettare le disposizioni di legge generalmente applicabili in materia di protezione dei dati personali, compreso il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, GU. L 119 del 4.5.2016 (di seguito il Regolamento) e la legge polacca, compresa la legge del 10 maggio 2018 sulla protezione dei dati personali (Dz.U.2018.1000).

12.2. Le parti sono tenute a:

- a. trattare i dati personali sulla base del consenso degli interessati o sulla base di qualsiasi altro motivo che autorizzi il trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni del Regolamento; la base giuridica può essere, in particolare, il legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR) a consentire a una parte di eseguire correttamente un contratto.
- b. Garantire che il trattamento dei dati personali ricevuti da o riguardanti l'altra Parte sia effettuato solo da persone autorizzate - sulla base di un'autorizzazione o di un contratto di affidamento del trattamento dei dati personali e che agiscono esclusivamente su istruzione di una Parte. Tali persone sono tenute a mantenere la riservatezza. Tale riservatezza comprende anche tutte le informazioni relative ai mezzi di protezione dei dati personali affidati per il trattamento.
- c. garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in modo da assicurare un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione contro il trattamento illegale e la perdita, la distruzione o il danneggiamento accidentali, mediante misure tecniche o organizzative adeguate,
- d. se non diversamente concordato nell'Accordo, non rendere disponibili i dati personali ottenuti da o riguardanti l'altra Parte a soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legislazione applicabile, a meno che non sia richiesto dalla legislazione dell'Unione Europea o polacca;
- e. collaborare all'espletamento dei suddetti compiti, anche al fine di adempiere a l'obbligo di rispondere alle richieste dell'interessato nell'esercizio dei suoi diritti.

12.3. Le Parti sono tenute ad applicare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione dei dati personali trattati, in funzione della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del trattamento e del rischio di violazione dei diritti

o delle libertà delle persone fisiche.

12.4. Le Parti sono tenute a garantire l'esercizio dei diritti delle persone i cui dati personali sono trattati, tenendo conto che tali persone hanno diritto, tra l'altro:

- a. a revocare il consenso al trattamento dei dati personali;
- b. all'informazione sui propri dati personali;
- c. di controllare il trattamento dei dati, compresa l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione;
- d. di opporsi al trattamento o di limitarlo;
- e. di presentare un reclamo a un'autorità di controllo e di esperire altri rimedi legali per tutelare i propri diritti.

12.5. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri atti o omissioni in conformità alle norme di legge. Una Parte sarà responsabile per gli atti o le omissioni delle persone di cui si avvale nell'esecuzione del Contratto come per i propri atti o omissioni.

12.6. Le Parti saranno responsabili di qualsiasi danno causato all'altra parte o a terzi in seguito al trattamento dei dati personali contrario al contratto o alla legge.

12.7. Una Parte, nel caso in cui venga a conoscenza di una violazione della protezione dei dati personali ottenuti da o riguardanti l'altra Parte, è tenuta a notificare la violazione all'altra Parte entro un massimo di 24 ore dalla scoperta della violazione.

12.8. Al termine della collaborazione, una parte contrattuale - su richiesta dell'altra parte - è tenuta a cancellare, entro 14 giorni dalla notifica della richiesta, tutti i dati personali ricevuti e le relative copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione europea o degli Stati membri non prescriva la conservazione dei dati personali.

12.9. Una parte deve mettere a disposizione dell'altra parte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo.

12.10. Ciascuna parte, in qualità di titolare del trattamento dei dati dei propri dipendenti, li informerà (obbligo di informazione) che i loro dati personali possono essere trattati dalle controparti allo scopo di instaurare una collaborazione e per l'esecuzione dei contratti conclusi.

13. Accordi internazionali

13.1. Se la merce viene venduta al di fuori del territorio della Repubblica di Polonia, l'Acquirente sarà tenuto a fornire al Venditore, entro il termine indicato dal Venditore, i documenti e le informazioni richiesti dalla legge o indicati dal Venditore (tra cui la conferma dell'avvenuta consegna della merce nel luogo di destinazione), pena l'addebito all'Acquirente da parte del Venditore dell'importo dell'IVA e di qualsiasi altro costo sostenuto dal Venditore a causa del mancato ricevimento della stessa da parte dell'Acquirente (ad esempio, a causa di sanzioni o dazi imposti al Venditore).

13.2. In caso di pagamento in euro, l'Acquirente dovrà rimborsare al Venditore tutti i costi relativi (tra l'altro derivanti dal rischio di cambio, dal costo del cambio di valuta), per l'importo stabilito dal Venditore.

13.3. È esclusa l'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci e delle relative norme di diritto internazionale.

13.4. La lingua del contratto è il polacco. In caso di discrepanza tra la versione polacca e le altre versioni linguistiche, la versione polacca prevarrà per l'interpretazione delle disposizioni contrattuali e sarà vincolante a tale riguardo.

14. Disposizioni finali

14.1. Per quanto non previsto dal contratto, si applicano le disposizioni del diritto polacco, in particolare del Codice Civile.

14.2. Il Venditore e l'Acquirente cercheranno di risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla conclusione e all'esecuzione dei contratti oggetto delle presenti condizioni.

14.3. Eventuali controversie saranno risolte dai tribunali comuni polacchi competenti per la sede legale del Venditore.

14.4. Le parti convengono che, tra l'altro, le dichiarazioni, le richieste, le notifiche e le informazioni consegnate per posta elettronica (e-mail) si considerano consegnate dall'Acquirente al Venditore entro il termine prescritto se il loro contenuto è stato ricevuto dal Venditore entro tale termine, confermato dalla notifica di visualizzazione del messaggio o dalla conferma di ricezione del messaggio.

14.5. Se una Parte rifiuta di accettare una lettera, questa si considera notificata alla data del rifiuto della Parte.

14.6. L'invalidità o la nullità di una disposizione del contratto (o di una sua parte) non pregiudica la validità e l'efficacia delle restanti disposizioni. Nel caso in cui una disposizione del contratto sia ritenuta non valida o giuridicamente difettosa, le restanti disposizioni del contratto rimarranno in vigore nella misura massima consentita dalla legge applicabile. Allo stesso tempo, le parti contrattuali si impegnano a sostituire senza indugio tali disposizioni con altre valide, tenendo conto dello scopo economico del contratto e della volontà e dell'intenzione delle parti contrattuali.

14.7. Salvo diverso accordo del Venditore, in caso di discrepanza tra i documenti, si applicherà la seguente gerarchia (dal più importante):

- a. il contratto stipulato dal Venditore e dall'Acquirente,
- b. la Conferma d'Ordine del Venditore,
- c. l'offerta del Venditore,
- d. i CGC,
- e. preventivo del Venditore.

14.8. L'Acquirente si impegna a collaborare con il Venditore in ogni fase dell'esecuzione del contratto, in particolare a svolgere le attività (compresa la fornitura di dati, informazioni, materiali e documenti) indicate dal Venditore (nei tempi, nelle forme e negli ambiti specificati dal Venditore).

14.9. Il Venditore può eseguire il contratto con l'aiuto di subappaltatori.

14.8. Ciascuna delle Parti si impegna a notificare immediatamente all'altra Parte, per iscritto o per via elettronica, con la conferma di ricevimento:

- a. un cambiamento di nome o di indirizzo della sede legale,
- b. l'apertura di una procedura fallimentare o di ristrutturazione nei confronti di una parte, nonché le ragioni che giustificano l'apertura di tale procedura;
- c. modifica delle persone autorizzate a ricevere la merce e le fatture IVA (tale modifica non costituisce una modifica del contratto e può essere effettuata via e-mail, con la conferma di ricevimento),
- d. una modifica delle persone autorizzate a effettuare gli ordini (tale modifica non costituisce una modifica del contratto e può essere effettuata tramite e-mail con la conferma di ricevimento).

In caso di mancata notifica all'altra Parte della modifica, la Parte obbligata alla notifica si impegna a pagare all'altra Parte tutti i costi derivanti dal possesso di informazioni non aggiornate da parte della Parte non notificata. Allo stesso tempo, si presume che la mancanza di informazioni sulle modifiche possa comportare la consegna della merce a una persona non autorizzata, nel qual caso si presume che la merce sia stata presa in consegna da una persona che agisce per conto dell'Acquirente. In mancanza di informazioni da parte dell'Acquirente in merito al cambiamento di nome, indirizzo o indirizzo e-mail, le lettere inviate dal Venditore all'indirizzo precedente saranno considerate effettivamente consegnate dopo 14 giorni dal primo tentativo di consegna.

14.11. Non è consentita la cessione a terzi dei diritti derivanti dal contratto stipulato (compresa la garanzia) senza il preventivo consenso scritto del Venditore, pena la nullità dello stesso.

14.11. In caso di dubbio sulla portata dell'oggetto del contratto, sulle modalità di esecuzione dell'oggetto del contratto o sul termine per l'esecuzione di parte o di tutto il contratto, la portata, le modalità o il termine saranno determinati dal Venditore.

14.12. Qualsiasi modifica al contratto, se non diversamente stabilito nel contratto stesso, deve essere effettuata per iscritto o per via elettronica, pena la nullità.

14.13. L'Acquirente dà al Venditore il consenso irrevocabile a includere foto, filmati o informazioni su progetti realizzati congiuntamente (compresi investimenti, lavori di progettazione, lavori di esecuzione) nel portfolio del Venditore e a presentarli sul sito web del Venditore e nel materiale di marketing del Venditore.

14.14. Ai sensi dei CGC, per "prezzo" si intende anche il "compenso totale per l'esecuzione dell'oggetto del contratto"; per "merce" o "servizio" si intende anche l'"oggetto del contratto"; per "contratto" si intende l'accordo concluso tra il Venditore e l'Acquirente; per "ordine" si intende anche il "contratto".

14.15. I titoli dei CGC sono introdotti per facilità d'uso e non fanno parte dei CGC né ne influenzano l'interpretazione.

14.16. Le disposizioni delle CGC (in particolare quelle relative alla merce) si applicano direttamente o in modo adeguato nel caso in cui il contratto prevede la fornitura di un servizio da parte del Venditore, in particolare servizi di montaggio (quando il Venditore si impegna nel contratto, ad esempio, a montare la merce).

14.17. Il sistema e-PAM è un sistema che può essere utilizzato dalle parti per stipulare contratti.

14.18. L'Allegato 1 alle CGC "Ambito di responsabilità" è parte integrante delle CGC.

14.19. Le presenti CGC sostituiscono la precedente versione delle Condizioni Generali del Contratto/Vendita del Venditore.

Allegati:

- a. Allegato 1 alle CGC "Ambito di responsabilità".

Allegato 1 alle CGC "Ambito di responsabilità".

Il venditore, in base ai termini del contratto, comprese le CGC, concede all'Acquirente una arra per le merci elencate in questo allegato, solo nella misura descritta di seguito (solo nella misura specificatamente elencata nell'appendice), altrimenti la responsabilità del Venditore per le merci è esclusa nella misura massima consentita dalla legge:

Allegato 1 "Ambito di responsabilità" della Carta di garanzia

Il Garante, in base ai termini della carta di garanzia, fornisce una garanzia per la merce sostituita. nel presente Allegato, solo nella misura seguente (solo nella misura specificatamente indicata allegato) e per il periodo descritto di seguito¹:

Profili

1. Adesione del film di vernice sui profili di porte e finestre in PVC o alluminio^{2,3}:
 - 1.1. 10 anni per le merci da utilizzare in ambienti con categoria di corrosività C1-C3 secondo la norma EN ISO 14713.
 - 1.2. 2 anni per le merci da utilizzare in ambienti con categoria di corrosività C4 o C5 secondo la norma EN ISO 14713, a condizione che le merci siano acquistate con un rivestimento rispettivamente C4 o C5.
 - 1.3. 1 anno nel caso della merce da utilizzare in un ambiente con corrosività C6 secondo la norma EN ISO 14713, a condizione che la merce siano acquistati con un rivestimento C6.
2. Adesione dell'impiallacciatura Renolit su profili di porte e finestre in PVC o alluminio in un ambiente con una corrosività non superiore alla categoria C3 secondo la norma EN ISO 14713:
 - 2.1. 5 anni - per impiallacciatura su superfici in PVC.
 - 2.2. 2 anni per l'impiallacciatura su superfici verniciate a polvere.
3. Durata del rivestimento anodizzato in un ambiente con corrosività non alla categoria C3, secondo la norma EN ISO 14713:
 - 3.1. 5 anni - per mantenere lo spessore del rivestimento su superfici in alluminio.
4. Adesione del rivestimento su profili di alluminio in pergole, giardini d'inverno e facciate continue^{2,3}:
 - 4.1. 2 anni - ad eccezione dei prodotti utilizzati in ambienti con corrosività superiore alla categoria C3 secondo la norma EN ISO 14713.
5. Adesione del rivestimento su profili verniciati in legno in un ambiente con categoria di corrosività non superiore a C3 secondo la norma EN ISO 14713:
 - 5.1. 2 anni.

Vetro

1. vetrate:
 - 1.1. 5 anni di tenuta all'aria, esclusi gli assemblaggi con vetro ornamentale e gli assemblaggi non rettangolari.
2. Vetri multistrato VSG:
 - 2.1. 5 anni per l'adesione del vetro stratificato oltre una striscia di 100 mm dal bordo del vetro.

Ferramenta per porte e finestre:

1. Durata meccanica:
 - 1.1. 5 anni per la rottura di componenti delle ferramenta rilevanti per la sicurezza.
2. Resistenza alla corrosione:
 - 2.1. 2 anni - per la corrosione dei componenti delle ferramenta visibili dopo la chiusura della merce in un ambiente con corrosività non superiore alla categoria C3 secondo la norma EN ISO 14713.


Accessori

1. Tapparelle, tende esterne e zanzariere:
 - 1.1. 2 anni per l'adesione del film di vernice in un ambiente corrispondente alla categoria di corrosività non superiore a C3 secondo la norma EN ISO 14713.
 - 1.2. 2 anni - per il funzionamento degli elementi di controllo.
2. Chiudiporta, sistemi meccanici o idraulici che facilitano la chiusura di porte scorrevoli o a battente:
 - 2.1. 1 anno - per danni meccanici che compromettono il funzionamento.
3. Apparecchiature elettroniche e componenti di automazione:
 - 3.1. 1 anno - per il funzionamento di: sensori reed, controller per serrature elettromeccaniche, lettori di impronte digitali, tastiere a codice, lettori bluetooth, lettori RFID, pannelli di controllo, elementi di illuminazione, alimentatori.
 - 3.2. 1 anno - per la funzionalità del sistema di porte scorrevoli automatiche, a condizione che l'installazione e il collegamento in loco siano stati eseguiti da un centro di assistenza autorizzato del fornitore del sistema.


¹Non si applica ai componenti in materiali diversi dal PVC o dall'alluminio, in particolare ai pannelli laterali per i cassonetti delle tapparelle, ai tappi di scarico laccati, alle guarnizioni non integrate nel profilo, ai distanziali in poliammide nei profili in alluminio, ecc.

²Non si applica ai componenti in materiali diversi dal PVC o dall'alluminio, in particolare ai pannelli laterali per i cassonetti delle tapparelle, ai tappi di scarico laccati, alle guarnizioni non integrate nel profilo, ai distanziali in poliammide nei profili in alluminio, ecc.

³Si applica solo alle superfici visibili quando la merce è chiusa.



CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO



OKNO-POL Sp. z o.o.
Mników 402a, 32-084 Morawica,
NIP: 6772240397, REGON: 356889555,
n. del Registro Giudiziario Nazionale KRS: 0000221847